ALLEGATO

### Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

#### CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER LE STRUTTURE SANITARIE E PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI

[	Premessa	
2	Oggetto (	e struttura del documento
5	Indicazio	ni di carattere generale relative all'appalto
		menti notmativi e tecnici
		odalita' di aggiudicazione nel rinnovato quadro normativo in materia di appalti pubblici.
		occio metodologico
1	Criteri an	abientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione nelle strutture sanitarie
ล		reso nell'ambito del servizio "global service o multifunzione")
		atto dell'appalto
	4.1.1	descrizione dell'oggetto dell'appaito
		ione dei candidati
	4.2.1	Capacità tecnico-professionali di adottare misure di gestione ambientale
	4.2.2	Capacità tecnico-professionali di adottare misure di gestione della qualitA'
	4.3 Speci	fiche tecniche
	4.3.1 servizi sa	detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per unitari, anche superconcentrati)
	4.3.2	prodotti detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie
	4.3.3	sistema di gestione della qualita' finalizzato a garantire efficacia in fase di
		ne contrattuale
		lizioni di esecuzione/clausole contrattuali
	4.4.1	Formazione del personale addetto al servizio di sanificazione per le strutture sanitarie
	7.7.1	1.4
	4.4.2	prodotti disinfettanti
	4.4.3	Prodotti ausiliari: attrezzature e macchinari elettrici di lavoro
	4.4.4	Prodotti ausiliari per l'igiene.
	4.4.5	
		fornitura di materiali igienico sanitari per servizi igienici e/o fornitura, installazione e
		zione di apparecchiature igienico sanitarie.
	4.4.6	Sensibilizzazione operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) e utenti sull'igiene delle
	mani	••
	4.4.7	Gestione dei rifiuti
	4.4.8	clausola sociale
	•	fiche tecniche premianti
	4.5.1	contenimento dei consumi energetici e di altri impatti ambientali nel servizio offerto 18
	4.5.2	Piano per la gestione della qualità del servizio di sanificazione in ambienti
	ospedalie	eri e assimilati
5	Criteri an	nbientali minimi dei prodotti DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE E
3".	TRAORDIN	
	5.1 speci:	fiche tecniche (criteri ambientali minimi) dei Detergenti multiuso, dei detergenti per
		ari, dei detergenti per la pulizia di finestre
	5,1.1	classificazioni non ammesse
	5.1.2	Biodegradabilità dei tensioattivi
	5.1.3	Sostanze e miscele non ammesse o limitate
	5.1.4	Sostanze biocide nei detergenti
	5.1.5	Fragranze e coloranti
	5.1.6	fosforo
	5.1.7	concentrazione di composti organici volatili dei detergenti superconcentrati e non
	supercon	
	5.1.8	Requisiti dell'imballaggio
	5.1.9	idoneita' di uso
	J. L. /	MONETUR AT 1600 months of the control of the contro

5.1.10	criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie: verifiche di
conformi	ta'
5.2 specis	fiche tecniche (criteri ambientali minimi) Dei prodotti per impieghi specifici (cere,
deceranti, de	ecappanti, smacchiatori ecc.) per le pulizie straordinarie.
5.2.1	classificazioni non ammesse
5.2.2	Biodegradabilità dei tensioattivi
5.2.3	Sostanze e miscele non ammesse o limitate
5.2.4	detergenti per usi specifici : Sostanze biocide
5.2.5	Fragranze e coloranti
5.2.6	Fosforo
5.2.7	detergenti per usi specifici :concentrazione di composti organici volatili
5.2.8	Requisiti dell'imballaggio
5.2.9	criteri ambientali minimi dei detergenti per usi specifici: verifiche di conformità
LLEGATO A	

AL ALLEGATO B

#### 1 PREMESSA

Questo documento è parte integrante del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, di seguito PAN GPP<sup>1</sup>e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 397 recante "Piano d'azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile" e COM (2008) 400 "Appalti pubblici per un ambiente migliore".

In relazione a quanto indicato all'art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale" del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttine 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 18 aprile 2016), le stazioni appaltanti, per le gare d'appalto relative all'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti destinati alle strutture sanitarie, sono tenute ad introdutre nei documenti di gara pertinenti, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel presente documento di "criteri ambientali minimi" per almeno il 50% dell'importo a base d'asta e a tener conto dei criteri ambientali "premianti" come elementi per la valutazione e l'aggiudicazione delle offerte.

Per agevolare l'attuazione della disposizione normativa che, anche in riferimento ai servizi, ha stabilito l'obbligo sopra richiamato in riferimento ad un importo parziale del valore a base d'asta, si ritiene opportuno che le stazioni appaltanti adeguino la propria documentazione di gara per l'affidamento del servizio oggetto del presente documento, per l'intero valore a base d'asta in linea con quanto indicato anche nel comma 4, dell'art. 1 del DM 24 maggio 2016 recante "Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture" (G.U. 7 giugno 2016 n. 131).

Tale obbligo normativo consentirà di conseguire l'obiettivo nazionale previsto al punto 5.2 del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione – revisione 2013*, coerente con le indicazioni del capitolo 5.1 della Comunicazione COM (2008) 400 "Appalti pubblici per un ambiente migliore", stabiliti in funzione del raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal medesimo Piano d'azione, nonché dalla Comunicazione (COM (2011)571 "Tabella di marcia verso l'Europa efficiente nell'impiego delle risorse", utili peraltro alla diffusione di modelli di produzione e consumo sostenibili e di "economia circolare".

Così come previsto dal PAN GPP, l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d'appalto sarà monitorata anche al fine di rendere informazioni alla Commissione Europea sull'attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti pubblici, e, ove possibile, al fine di stimare i principali impatti ambientali risparmiati.

#### 2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i "criteri ambientali minimi" elaborati nell'ambito del PAN GPP per l'affidamento del "servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per le forniture di prodotti detergenti", che rientrano nella categoria "Servizi di gestione degli edifici" prevista dal PAN GPP.

L'ambito di applicazione di questo documento è il servizio di "sanificazione", laddove reso in strutture sanitarie, ovvero in edifici e locali quali ospedali, case di cura, ambulatori e assimilati.

— 21 -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

<sup>3</sup> Comma 2, art. 34, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per "sanificazione" delle superfici ambientali, si intende l'insieme di tutte le procedure atte a renderle igienicamente idonee per gli operatori e gli utenti cui si presta assistenza. Tale obiettivo viene raggiunto tramite appropriate procedure di pulizia e disinfezione, da attuarsi in base al rischio di infezione. In particolare, per "pulizia" si intende la rimozione, in genere con l'utilizzo di acqua e detergenti o prodotti enzimatici, dello sporco visibile (ad es materiale organico e inorganico) dalle superfici inanimate, comprese quelle dei dispositivi medici, mediante un processo manuale o meccanico, per un lasso di tempo appropriato. Per "disinfezione" si intende la distruzione termica o chimica di patogeni e altri tipi di microrganismi, a eccezione delle spore batteriche, presenti sulle superfici inanimate, comprese quelle dei dispositivi medici.

In ambito ospedaliero le attività di sanificazione delle superfici ambientali hanno l'obiettivo di assicurare una situazione a rischio controllato, contenendo la carica microbica entro limiti igienicamente accettabili in relazione al tipo di zona da trattare (ad es. aree a bassa carica microbica come le sale operatorie, aree pulite quali zone induzione o risveglio nei blocchi operatori, ecc.), da conseguire tramite diverse e dettagliate procedure.

In tale contesto, questo documento definisce le "considerazioni ambientali" (i criteri ambientali) individuate per diverse fasi di definizione della procedura di gara che consentono di migliorare dal punto di vista ambientale il servizio, tenendo conto di assicurare il livello di igiene appropriato alla destinazione cui si riferisce. La presenza di requisiti ambientali dovrebbe essere segnalata a partire dalla descrizione dell'oggetto dell'appalto, indicando altresì il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati. Ciò facilita le attività di monitoraggio e agevola le imprese potenziali offerenti, perché rende immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste dalla stazione appaltante.

Inoltre, al fine di promuovere un'attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti della conformità alle caratteristiche ambientali richieste, in calce ai criteri, sono riportate le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova da richiedere in caso l'offerente sia sprovvisto di mezzi di presunzione di conformità quali, ad esempio, le etichette ambientali di Tipo I, conformi alla ISO 14024 e sono indicate le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Qualora non fosse già propria prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l'inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 50/2016 recante "Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova", laddove vengano richiesti rapporti di prova da parte di "laboratori" ci si riferisce ai laboratori, anche universitari, operanti nel settore chimico ed accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero da un Organismo Unico di Accreditamento3 in base alla norma ISO 17025 o equivalenti, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri.

Nel sito del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, alla pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore, sarà pubblicato un approfondimento su specifici aspetti tecnici, metodologici e normativi relativi al presente documento<sup>4</sup>.

— 22 -

<sup>3</sup> Accredia per L'Italia.

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore

## 3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

#### 3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI

I criteri ambientali minimi corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

Tra le principali norme ambientali che disciplinano i prodotti/servizi oggetto dell'appalto si segnalano:

- Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009 n.21 di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004
- D. Lgs. 28 luglio 2008, n. 145 recante "Attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)"
- D. Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 recante "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi".

## Normativa tecnica dei disinfettanti in relazione alla destinazione d'uso e all'attività richiesta.

#### Norme generali

- UNI EN 12353:2013 disinfettanti chimici e antisettici Conservazione degli organismi di prova utilizzati per la determinazione dell'attività battericida (inclusa la Legionella), micobattericida, sporicida, fungicida e virucida (inclusi i batteriofagi). La norma specifica metodi per conservare gli organismi di prova utilizzati e definiti nelle norme europee per la determinazione dell'attività battericida, micobattericida, sporicida e fungicida di disinfettanti e antisettici;
- UNI EN 14885:2007 applicazione delle norme europee per disinfettanti chimici ed antisettici. La norma specifica le norme europee alle quali i prodotti devono conformarsi per sostenere le dichiarazioni inerenti l'attività microbiocida che sono riferiti a questa norma.

## Norme di Fase 1 (test quantitativi in sospensione effettuati senza sostanze interferenti – norme di base – test di screening)

- UNI EN 1040:2006 disinfettanti chimici ed antisettici prova in sospensione quantitativa per la valutazione dell'attività battericida di base dei disinfettanti e antisettici metodo di prova e requisiti (fase1). La norma specifica un metodo di prova e i requisiti minimi per l'attività battericida di base dei prodotti disinfettanti chimici e antisettici che formano un preparato fisicamente stabile, omogeneo, quando diluito con acqua;
- UNI EN 1275:2006 disinfettanti chimici ed antisettici prova in sospensione quantitativa per la valutazione dell'attività fungicida di base o fermentativa (lieviticida) di base di disinfettanti chimici ed antisettici prova e requisiti (fase1). La norma specifica un metodo di prova e i requisiti minimi per l'attività fungicida di base o fermentativa di base di prodotti disinfettanti chimici e antisettici che formano un preparato fisicamente stabile, omogeneo, quando diluiti con acqua;
- UNI EN 14347:2005 prodotti chimici disinfettanti e antisettici attività sporicida di base metodo di prova e requisiti (fase1). La norma specifica un metodo di prova (fase 1) ed i requisiti minimi per l'attività sporicida di prodotti chimici disinfettanti e antisettici che formano un preparato omogeneo, fisicamente stabile quando diluito con acqua.

#### Norme di Fase 2 Stadio 1 (test di simulazione in uso- norme d'impiego)

- UNI EN 13624:2013 disinfettanti chimici ed antisettici- prova qualitativa in sospensione per la valutazione dell'attività fungicida dei disinfettanti chimici per strumenti utilizzati in campo medico metodo di prova e requisiti (fase2, stadio1). La norma specifica un metodo di prova e i requisiti minimi per l'attività fungicida o fermenticida di prodotti disinfettanti chimici che formano un preparato stabile, fisicamente omogeneo, quando diluito in acqua dura o nel caso di prodotti pronti all'uso in acqua. La norma è armonizzata alla Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;
- UNI EN 13727:2012 disinfettanti chimici ed antisettici- prova qualitativa in sospensione per la valutazione dell'attività battericida in area medica metodo di prova e requisiti (fase2, stadio1). La norma specifica un metodo di prova e i requisiti minimi per l'attività battericida di prodotti disinfettanti chimici e antisettici che formano un preparato stabile, fisicamente omogeneo, quando diluito in acqua dura o nel caso di prodotti pronti all'uso in acqua. La norma si applica a prodotti che sono utilizzati in area medica, per disinfettare la cute delle mani, per disinfettare apparecchiature mediante immersione e per disinfettare le superfici. I prodotti possono essere sottoposti a prova solo alla concentrazione dell'80% o inferiore (al 97% con un metodo modificato in casi particolari), poiché una certa diluzione è sempre necessaria a causa dell'aggiunta dei microrganismi di prova e della sostanza interferente. La norma è armonizzata alla Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Questa norma europea si applica a prodotti che sono utilizzati in area medica per l'applicazione come disinfezione degli strumenti per immersione, disinfezione delle superfici con rimozione meccanica per mezzo di salviette, disinfezione per mezzo di spray, "flooding" e altri mezzi;
- UNI EN 14348:2005 disinfettanti chimici ed antisettici- prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell'attività micobattericida dei disinfettanti chimici nel campo medico, compresi i disinfettanti per strumenti metodi di prova e requisiti (fase2, stadio1). La norma specifica un metodo di prova ed i requisiti minimi per l'attività micobattericida (o tubercolicida) di disinfettanti chimici che formano un preparato omogeneo, fisicamente stabile quando diluito con acqua dura o nel caso di prodotti pronti all'uso con acqua. I prodotti possono essere provati solo ad una concentrazione di 80% o meno;

- UNI EN 14476:2013 disinfettanti chimici ed antisettici - Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell'attività virucida in campo medico - Metodo di prova e requisiti (fase2, stadio1). La norma specifica un metodo di prova e i requisiti minimi per l'attività virucida di prodotti disinfettanti chimici e antisettici che formano un preparato stabile, fisicamente omogeneo, quando diluito in acqua dura o - nel caso di prodotti pronti all'uso - in acqua.

#### D. Norme di Fase 2 Stadio 2 (test di simulazione in uso)

- UNI EN 1499:2013 disinfettanti chimici ed antisettici Lavaggio igienico delle mani Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 2). La norma specifica un metodo di prova che simula le condizioni pratiche per stabilire se un prodotto, utilizzato per il lavaggio igienico delle mani, riduce la flora batterica transitoria, sulle mani quando è utilizzato per il lavaggio igienico delle mani di volontari, artificialmente contaminate.
- UNI EN 1500:2013 disinfettanti chimici ed antisettici Trattamento igienico delle mani per frizione Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 2). La norma specifica un metodo di prova che simula le condizioni pratiche per stabilire se un prodotto, utilizzato per il trattamento igienico delle mani per frizione, riduce la flora batterica transitoria, quando è utilizzato per la frizione delle mani di volontari, artificialmente contaminate;
- UNI EN 12791:2005 disinfettanti chimici ed antisettici disinfettanti chirurgici per le mani metodo di prova e requisiti (fase2, stadio2). La norma specifica un metodo di prova che simula condizioni pratiche per stabilire se un prodotto per la disinfezione chirurgica delle mani riduca il rilascio della flora batterica delle mani secondo i requisiti descritti nel punto 4.
- UNI EN 14561:2006 disinfettanti chimici ed antisettici prova quantitativa a portatore di germi per la valutazione dell'attività battericida per strumenti utilizzati nell'area medicale metodo di prova e requisiti (fase2, stadio2). La norma specifica un metodo di prova ed i requisiti minimi per l'attività battericida di prodotti disinfettanti chimici che formano un preparato omogeneo fisicamente stabile quando diluiti con acqua dura o, nel caso di prodotti pronti all'uso, con acqua
- UNI EN 14562:2006 disinfettanti chimici ed antisettici prova quantitativa a portatore di germi per la valutazione dell'attività fungicida o fermentativa per strumenti utilizzati nell'area medicale metodo di prova e requisiti (fase2, stadio2). La norma specifica un metodo di prova ed i requisiti minimi per l'attività fungicida e fermentativa di prodotti disinfettanti chimici che formano un preparato omogeneo fisicamente stabile quando diluiti con acqua dura o, nel caso dei prodotti pronti all'uso, con acqua;
- UNI EN 14563:2009 disinfettanti chimici ed antisettici prova quantitativa a portatore di germi per la valutazione dell'attività micobattericida e tubercolicida di disinfettanti chimici usati per strumenti nell'area medicale metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio2). La norma specifica un metodo di prova ed i requisiti minimi per l'attività micobattericida e tubercolicida di prodotti disinfettanti chimici che formano un preparato omogeneo fisicamente stabile quando diluiti con acqua dura o, nel caso di prodotti pronti all'uso, con acqua.

## 3.2 LE MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE NEL RINNOVATO QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Il legislatore comunitario, nell'ambito del pacchetto di Direttive che regolano gli appalti pubblici e le concessioni del 2014, al fine di promuovere l'uso strategico degli appalti pubblici, ha ritenuto di dover dare maggior rilievo alle caratteristiche qualitative, specie quelle ambientali, per la determinazione di un'offerta "economicamente più vantaggiosa".

L'aggiudicazione al "prezzo più basso", pur rimanendo una delle possibilità con le quali selezionare le offerte, perde la centralità propria dell'impostazione delle direttive previgenti, mentre viene istituita una nuova modalità di aggiudicazione, quella ai "costi del ciclo di vita".

Dalla lista degli elementi di costo in base ai quali poter valutare le offerte, indicata nell'art. 68 "Costi del ciclo di vita" della Direttiva 2014/24/UE, e recepita nell'art. 96 del D. Lgs. 50/2016, il legislatore comunitario dimostra il percorso realizzato in merito alle modalità con le quali poter introdurre considerazioni – anche ambientali – negli appalti pubblici e fornisce elementi giuridici a supporto di quelle amministrazioni che considerano dirimente gli elementi volti a valorizzare la concorrenza fondata su elementi qualitativi, sui risparmi negli esercizi futuri, sui risparmi a favore di altri centri di spesa pubblica nonché sulla riduzione dei costi degli impatti, anche indiretti, che si scaricano sulla collettività in termini di esternalità ambientali e sul tessuto industriale (costi di riciclaggio). Tali impatti possono essere determinati in relazione alle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto/servizio/lavoro oggetto della gara, ovvero dall'estrazione delle materie prime, alla produzione, allo smaltimento dei prodotti.

A prescindere dal fatto che le procedure d'acquisto vengano o meno aggiudicate con il metodo dei costi lungo il ciclo di vita e che venga pertanto identificata una metodologia ad hoc, il legislatore comunitario e quello nazionale, marginalizzando il ricorso al minor prezzo e dando particolare risalto all'aggiudicazione ai costi del ciclo di vita, cui è dedicato un articolo separato e al concetto di ciclo di vita, si dimostra più orientato rispetto alla normativa previgente verso l'obiettivo di valorizzare l'uso degli appalti a fini strategici quali la tutela dell'ambiente.

Inoltre, proprio per i servizi ad alta intensità di manodopera, l'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, impone l'aggiudicazione sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Pertanto, per non pregiudicare l'effettiva aggiudicazione in base agli elementi qualitativi, quali quelli indicati in questo documento, particolare attenzione va rivolta alle modalità di attribuzione dei punteggi, che deve essere definita in modo tale da valorizzare opportunamente le offerte tecniche e garantire un'equa remunerazione delle commesse, condizione indispensabile per assicurare la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei servizi affidati.

Peraltro, in tale categoria di appalto, assicurare una adeguata remunerazione dei lavoratori coinvolti, un tempo adeguato per effettuare le operazioni di sanificazione, una efficace attività di formazione, l'utilizzo di personale addetto specializzato e qualificato, un sistema di controllo delle procedure strutturato, è essenziale per ottenere un livello di igiene e di qualità microbiologica idonea a ridurre il rischio di contrarre infezioni correlate all'assistenza, perciò come tale anche in grado di "ridurre i costi indiretti".

#### 3.3 APPROCCIO METODOLOGICO

Questo documento rappresenta un adattamento dei Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per l'acquisto di prodotti per l'igiene adottato con DM 12 maggio 2012 al fine di renderlo più adeguato alle esigenze peculiari degli ambiti assistenziali.

In tali ambienti i fruitori del servizio sono più esposti al rischio di contrarre infezioni per vari motivi: aumentata suscettibilità da depressione del sistema immunitario, maggiore vulnerabilità a seguito, ad esempio di procedure invasive, sostenuta circolazione di microrganismi, anche multiresistenti agli antibiotici, maggiore rispetto a locali o edifici adibiti ad altre attività. Per questo motivo sono state aggiunte, rispetto al documento di Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia resi in ambienti "ordinari", considerazioni sulla qualità del servizio, elementi supplementari relativi alla

— 26 -

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A tal proposito si fa riferimento alla COM (96)583 CE Libro verde: gli appalti pubblici nell'Unione Europea, par. 5.5.1 "nella fate di aggindicazione egli appalti, gli elementi ambientali potrebbero svolgere un ruolo nell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma soltanto nel coso in cui il riferimento a tali elementi permetta di misurare un vantaggio economica, specifico alla prestazione oggetto dell'appalto, a beneficio diretto dell'amministrazione aggindicatrice o dell'ente aggindicatore.

<sup>6</sup> Cfr. Ricerca citata in nota 10.

formazione del personale addetto al servizio di sanificazione e, soprattutto, non sono state effettuate restrizioni in merito alle sostanze chimiche dei disinfettanti.

A proposito dei disinfettanti, nelle strutture sanitarie le superfici ambientali sono generalmente disinfettate con sostanze chimiche liquide. I disinfettanti possono avere diversi livelli di azione: quelli di basso livello possono uccidere molti batteri in forma vegetativa, alcuni miceti, e alcuni virus in un periodo di tempo inferiore o uguale a 10 minuti; i disinfettanti di livello intermedio uccidono i batteri in forma vegetativa, inclusi i micobatteri, e la maggior parte dei virus e dei miceti.

Anche in ambito assistenziale è opportuno evitare l'abuso dei prodotti disinfettanti e utilizzare i più aggressivi solo quando strettamente necessario, anche al fine di prevenire lo sviluppo di resistenze; ciò può essere raggiunto tramite l'utilizzo di protocolli appropriati. Con l'obiettivo di promuovere l'uso di disinfettanti a minori impatti ambientali e sulla salute umana, è stato imposto, negli ospedali viennesi, l'uso del "Wides database", che contiene informazioni su efficacia, sicurezza e effetti ambientali di determinati disinfettanti e loro ingredienti, commercializzati nel mercato unico.

Nelle strutture sanitarie effettuare una pulizia accurata è essenziale, in quanto la materia organica o inorganica che rimane sulle superfici interferisce con l'efficacia dei processi di disinfezione. Il livello di igiene raggiunto con la pulizia influenza l'efficacia del processo di disinfezione, così come il tipo e il livello di contaminazione microbica, la concentrazione, temperatura e pH del germicida, il tempo di esposizione al germicida, la natura fisica del substrato (ad esempio, presenza di fessure, cerniere, lumen...), la presenza di biofilm.

Il raggiungimento di un adeguato livello di igiene delle superfici è fondamentale in ambito ospedaliero, date le evidenze che le superfici rivestono un ruolo importante nella trasmissione delle infezioni correlate all'assistenza (ICA), in particolare di quelle causate da alcuni microrganismi resistenti a molti antibiotici e da *Clostridium difficile*.

Nell'Unione Europea si stima che 4,1 milioni di persone siano colpite ogni anno da ICA con 37.000 decessi. In Italia, secondo l'indagine di prevalenza condotta nel 2011-12 dallo European Centre for Desease Prevention and Control, il 6,3% dei pazienti ricoverati in ospedale contrae ICA<sup>9</sup>, con un conseguente forte impatto sulla salute dei cittadini e sui costi. Si stima che il 30% delle ICA sia evitabile tramite misure di prevenzione adottate dalla struttura, tra cui quelle volte a garantire un adeguato livello di igiene. Ecco perché in tali contesti, la formazione costante degli addetti al servizio di sanificazione, la cooperazione con i referenti ospedalieri per il rischio clinico, la misurazione delle performance e la stesura e diffusione di report periodici e sistematici, sono elementi essenziali per garantire l'efficacia del servizio e la sicurezza dei pazienti.

Studi scientifici dimostrano il rapporto tra inadeguato livello di igiene e incidenza delle infezioni contratte in ambito ospedaliero e un recente studio scientifico<sup>10</sup> dimostra l'esistenza di una correlazione inversa tra spese per la sanificazione e queste infezioni. Perciò, particolare attenzione va attribuita al peso fornito agli elementi legati alla qualità, inclusa quella ambientale, evitando la dispersione dei punteggi tecnici fra eccessivi criteri di valutazione.

https://www.wien.gv.at/english/environment/protection/oekokauf/disinfectants/.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Otter JA, Yezli S, French GL. The role played by contaminated surfaces in the transmission of nosocomial pathogens. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32(7):687-99.

Weber DJ, Anderson D, Rutala WA. The role of the surface environment in healthcare-associated infections. Curr Opin Infect Dis 2013;26(4):338-44.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence survey of health-care associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC; July 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cfr. le conclusioni di una ricerca condotta dall'Università Milano Bicocca-Università degli Studi di Bergamo in "Infezioni ospedaliere e spese per l'igiene: un nesso quantificabile" rivista n. 1/2014, L'ospedale, ANMOO.

Infine, in merito agli aggiornamenti introdotti rispetto al documento di Criteri ambientali minimi sui servizi di pulizia in ambienti ordinari di cui al DM 24 maggio 2012, si menziona, in particolare, l'inserimento di un criterio relativo all'uso di panni e frange di lavaggio in microfibra, introdotto in quanto, come si evidenzia in uno studio dell'Università di California, la microfibra consente di diminuire gli impatti ambientali, in termini di riduzione di acqua e di sostanze chimiche del 95%, di diminuire del 20% il costo giornaliero del lavoro e di ridurre i costi connessi con gli infortuni sul lavoro.

Le frange di lavaggio in microfibra sono più leggere dei panni tradizionali, richiedendo minori quantità di soluzione detergente e riducendo il ripetuto sollevamento di pesanti secchi d'acqua<sup>17</sup>. Altri requisiti ambientali riguardano il contenuto di plastica riciclata prescritto per i secchi in plastica e per gli imballaggi primari dei detergenti.

— 28 -

Rapporto tecnico relativo alla definizione dei criteri di GPP europei per il servizio di pulizia del JRC, 2015.

4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SANITARIE (ANCHE QUALORA RESO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO "GLOBAL SERVICE O MULTIFUNZIONE")

#### 4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

#### 4.1.1 DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

Affidamento del servizio di sanificazione (C. P. V. 90910000-9 Servizi di pulizia; 90911000-6 Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre) a ridotto impatto ambientale ovvero conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del ..., pubblicato nella G.U. n. ..del.. 12.

#### 4.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI

#### 4.2.1 CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE

L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del servizio in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, tramite il possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), o della certificazione ISO 14001 o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di pulizia/sanificazione<sup>13</sup>.

#### 4.2.2 CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE DELLA QUALITÀ'

L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione della qualità durante l'esecuzione del servizio volte all'ottenimento di un idoneo livello di igiene, attraverso il possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente, in corso di validità, riferita alle attività di pulizia/sanificazione<sup>14</sup>.

Nell'oggetto dell'appalto deve indicato il riferimento al Decreto Ministeriale di adozione del presente allegaro.

Il criterio di selezione in oggetto si applica in conformità dell'art. 87 del D. Lgs. 50 /2016. Pertanto qualora l'offerente dimostri di non avere accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l'equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma ISO 14001 o equivalente. Dette prove documentali possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione).

<sup>14</sup> Il criterio di selezione in oggetto si applica in conformità dell'art. 87 del D. Lgs. 50 /2016. Pertanto qualora l'offerente non ne sia in possesso, entro i termini richiesti (la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, possono essere accettate altre prove documentali se con esse gli offerenti dimostrano che le misure di garanzia della qualità proposte sono equivalenti alle misure di garanzia di qualità delineate dalla citata norma tecnica. Dette prove documentali possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione della qualità attuato dall'offerente (descrizione del piano di igiene con indicazione delle operazioni che intende eseguire sulle varie superfici, quali sistemi e procedure adotta per il controllo delle prestazioni e per la gestione della qualità, per il relativo miglioramento continuo e per la realizzazione degli audit; descrizione della formazione all'uopo impartita al personale impiegato per le attività di pulizia e delle misure impartite per la non conformità di processo/risultato, sistema di documentazione adottato, indicazione delle responsabilità). La certificazione di conformità alla norma UNI EN 13549, può essere accettata quale mezzo di prova equivalente.

#### 4.3 SPECIFICHE TECNICHE

## 4.3.1 DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI, ANCHE SUPERCONCENTRATI)

Quando, nelle attività di pulizia ordinaria, in base al protocollo di sanificazione condiviso con la struttura sanitaria, sono utilizzati prodotti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti, i medesimi prodotti, oltre ad essere conformi a detto Regolamento, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo (Regolamento CE n. 66/2010) o, se privi di etichettatura Ecolabel europeo, devono almeno essere conformi ai criteri ambientali minimi individuati al punto 5.1 "Specifiche tecniche per i prodotti detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie". Se "superconcentrati", ovvero con sostanza attiva almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno pari al 15% per quelli pronti all'uso, i detergenti devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Verifica: L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo, l'eventuale possesso di etichette ambientali ISO 14024 che attestino la conformità ai criteri ambientali minimi 15 o di rapporti di prova di conformità ai criteri ambientali minimi rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/200816. In offerta tecnica, per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel europeo, si deve allegare la dichiarazione di cui all'Allegato A e i rapporti di prova, eseguiti sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette e nelle schede di dati di sicurezza e di analisi specifiche, così come indicato nel punto 5.1.10. La dichiarazione di cui all'Allegato A deve essere sottoscritta dai produttori di detergenti o dal medesimo offerente.

Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

In fase di esecuzione contrattuale il responsabile dell'esecuzione del contratto, potrà far eseguire i controlli di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati 17.

#### 4.3.2 PRODOTTI DETERGENTI PER IMPIEGHI SPECIFICI PER LE PULIZIE STRAORDINARIE

La categoria di prodotti detergenti utilizzati per le pulizie straordinarie comprende, in via esemplificativa, le cere, i deceranti, i decappanti, i detersolventi, le cere metallizzate, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti.

Tali prodotti, oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, debbono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al punto 5.2 "Specifiche tecniche dei prodotti detergenti per impleghi specifici".

Verifica: Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti per le pulizie straordinarie che si impegna ad utilizzare riportando ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio, se diverso, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, etichette ambientali ISO 1402418 o

— 30 -

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Nei casi in cui i detergenti siano in possesso di un'etichetta ambientale ISO di Tipo I, conforme alla norma ISO 14024, in cui lo standard preveda, tra i criteri ecologici di assegnazione, i "criteri ambientali minimi" di cui al punto 5.1, l'offerente oltre ad indicare l'etichetta ambientale posseduta, deve fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura e citare i punti dello standard in cui sono presenti i criteri ecologici conformi ai CAM di cui al punto 5.1.

<sup>16</sup> In tale caso, un laboratorio accreditato ISO 17025, operante nel settore chimico per eseguire tali prove.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Da individuare contrattualmente la ripartizione dei costi, e le conseguenze in caso di mancata o parziale conformità ai CAM.

<sup>18</sup> Nei casi in cui i detergenti siano in possesso di un'etichetta ISO 14024 in cui lo standard contenga uno o più criteri ecologici analoghi a uno o più "criteri ambientali minimi", l'offerente oltre ad indicare l'etichetta ambientale posseduta, deve fonute il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura e citare i punti dello standard in cui sono presente i criteri ecologici conformi ai CAM.

rapporti di prova rilasciate da laboratori accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008<sup>19</sup> eventualmente posseduti e allegare la dichiarazione di cui all'Allegato B, sottoscritta dai produttori di detergenti o dal medesimo offerente, pertanto, in tal caso, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette e nelle schede dati di sicurezza dei prodotti. In sede di proposta di aggiudicazione, o successivamente, potrà essere richiesta, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, la presentazione dei citati rapporti di prova.

## 4.3.3 SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA FINALIZZATO A GARANTIRE EFFICACIA IN FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

L'impresa aggiudicataria deve assicurare l'adozione di un sistema di gestione della qualità specifico per gli ambienti sanitari, che tenga conto dei protocolli di sanificazione adottati vigenti nella struttura sanitaria in cui si svolge il servizio e che preveda i seguenti elementi: l'individuazione del responsabile del sistema qualità, la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue l'intervento al fine di rendere più efficace l'autocontrollo, l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene e di qualità microbiologica conseguito, controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di sanificazione.

I metodi di valutazione delle procedure di sanificazione devono essere concordati e condivisi con la direzione sanitaria della struttura. Per i parametri microbiologici e i relativi valori soglia, per i metodi di campionamento delle superfici, si farà riferimento alle raccomandazioni nazionali e internazionali basate sull'evidenza scientifica.

L'impresa che esegue il servizio è chiamata ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e di qualità microbiologica ed ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura sanitaria servita finalizzate a garantire la sicurezza dei pazienti.

Verifica: Le procedure di sanificazione saranno oggetto di verifiche di parte seconda, ovvero eseguite dalla struttura sanitaria, al fine di valutare la corretta applicazione e l'efficacia delle procedure di sanificazione adottate, anche attraverso campionamenti per effettuare controlli microbiologici<sup>20</sup>.

#### 4.4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI

#### 4.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER LE STRUTTURE SANITARIE

La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D. Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra detersione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, disinfettanti, di quelli ad azione
  combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi
  minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo dei macchinari al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'idonea pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento nonché di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti;
- Conoscenza e applicazione dei protocolli specifici per le diverse aree di rischio infettivo;
- Gestione dei macchinari e del vestiario;

<sup>19</sup> In tale caso, un laboratorio accreditato ISO 17025, operante nel settore chimico per eseguire tali prove.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Si dovrà prevedere nel capitolato d'appalto un sistema sanzionatorio proporzionale in base al livello di rilevanza delle casistiche di inadempienze più comuni, che può includere la risoluzione contrattuale.

- Classificazione dei rifiuti prodotti in ambito sanitario, caratteristiche, procedure per la relativa
  gestione, con particolare riguardo alle regole comportamentali per la manipolazione dei rifiuti
  speciali e dei relativi contenitori, al loro trasporto interno, al conferimento ai depositi
  temporanei;
- Modalità di impregnazione dei prodotti in microfibra e idonea gestione al fine del mantenimento delle caratteristiche funzionali. Procedure di impiego delle differenti tipologie di panni.

Le attività di formazione dovranno essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni. A tal fine devono prevedere la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di sanificazione, specie quelle effettuate in aree ad alto e altissimo rischio infettivo, della gestione dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, del processo di sterilizzazione dei panni in microfibra, della gestione degli indumenti utilizzati in situazioni di rischio. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica sul livello di apprendimento.

Per l'esecuzione del servizio in aree a bassa carica microbica è richiesto personale con diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Dovrà essere previsto un minimo di ore (almeno 24) di affiancamento in cantiere. Per tematiche specifiche (protocolli specifici condivisi con la direzione medica del presidio ospedaliero, relativi aggiornamenti, mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli *audit* interni o esterni) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale entro 15 giorni, salvo diversa indicazione della struttura sanitaria.

Verifica: La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio progetto e programma di formazione del personale, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 32), docenti dei corsi con sintetico profilo curriculare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi organizzati, dati dei partecipanti e foglio delle firme di presenza, test di verifica effettuati e risultati conseguiti. Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

Analoghe evidenze debbono essere fornite per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale.

#### 4.4.2 PRODOTTI DISINFETTANTI

I prodotti disinfettanti utilizzati nelle operazioni di sanificazione ordinaria o straordinaria devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 e devono essere autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. .......",
- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n. .......", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

Se destinati alla disinfezione di dispositivi medici, devono essere in possesso della marcatura CE, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. del 24 febbraio 1997 n. 46.

I prodotti disinfettanti utilizzati dovranno essere idonei in relazione alla destinazione d'uso e all'attività richiesta. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

L'aggiudicatario, prima di prendere servizio, si impegnerà a concordare con i referenti della struttura sanitaria responsabili della gestione del rischio infettivo, i disinfettanti da utilizzare in via ordinaria, i disinfettanti da utilizzare a seconda di specifiche esigenze e le relative frequenze, laddove non esaustivamente indicato nel capitolato d'oneri. Tali referenti potranno redigere una lista dei disinfettanti

— 32 -

da utilizzare a seconda delle aree di rischio clinico, delle ulteriori caratteristiche degli ambienti e delle situazioni specifiche che possono manifestarsi (epidemie particolari, altre esigenze) tenendo conto di razionalizzare l'uso dei disinfettanti con particolare riguardo a favorire, ove possibile, formulati e principi attivi con minore impatto sull'ambiente e sulla salute umana, a seconda delle specifiche funzioni d'uso<sup>21</sup>.

#### 4.4.3 PRODOTTI AUSILIARI: ATTREZZATURE E MACCHINARI ELETTRICI DI LAVORO

Le attrezzature e i macchinari elettrici eventualmente impiegati per le attività di sanificazione devono essere muniti di scheda tecnica redatta dal produttore ragione sociale del produttore, sede legale e luogo di fabbricazione.

Qualora utilizzati aspirapolvere ambito di applicazione del Regolamento delegato (UE) n.665/2013, i quali potrebbero esserlo limitatamente ai locali destinati alle attività amministrative, gli stessi devono essere almeno di classe di efficienza energetica A++ e di classe A per il valore di reimmissione delle polveri, secondo le indicazioni riportate nell'etichetta prevista ai sensi del citato Regolamento.

Verifica: In fase di esecuzione contrattuale sarà richiesto di fornire le schede tecniche delle attrezzature e dei macchinari elettrici da lavoro impiegati.

#### 4.4.4 PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE.

L'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

E' vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale, a eccezione dell'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della struttura sanitaria servita. Gli elementi tessili tiutilizzabili impiegati per le pulizie ordinarie di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere in microfibra e provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura (espresso in dTex) della microfibra utilizzata per la parte pulente delle frange di lavaggio dei panni<sup>22</sup>, le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali.

L'impregnazione dei panni, anche quelli monouso (usa e getta) con soluzioni detergenti e/o disinfettanti deve essere condotta sulla base di procedure o sistemi che riducono la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili<sup>23</sup>. I tessili non monouso (non usa e getta) devono essere lavati e disinfettati con prodotti da dosarsi in lavatrice.

Le attrezzature per le pulizie manuali devono essere costituite da carrelli con secchi in plastica, riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo dei panni in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

Verifica: In fase di esecuzione contrattuale saranno richieste le schede tecniche dei panni e delle frange di lavaggio utilizzate e, per i secchi in plastica, le informazioni pertinenti (ragione sociale del fabbricante, denominazione commerciale, il supporto in cui è indicata l'asserzione ambientale auto dichiarata o i mezzi di prova di parte terza eventualmente posseduti<sup>24</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Al fine di costituire una lista di disinfettanti d'elezione in base ai requisiti prestazionali, funzioni d'uso, rapporti di diluizioni specifici, accessibilità economica e minori impatti sull'ambiente e sulla salute umana, con particolare riguardo agli aspetti ambientali, può essere consultato il Wides database <a href="https://www.wien.gv.at/english/environment/protection/oekokauf/">https://www.wien.gv.at/english/environment/protection/oekokauf/</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Nel caso in cui la microfibra fosse utilizzata per la fabbricazione della parte pulente in accoppiamento o miscela con altre fibre o tecnofibre, la scheda tecnica deve riportare l'esatta composizione della parte pulente, e deve dare evidenza della densità della frazione in microfibra. Il dTex della microfibra, in particolare, deve essere ≤ 1. L'impresa deve formare il personale anche in relazione alle modalità di impiego e di lavaggio degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentirne una maggiore vita utile e il mantenimento di prestazioni adeguate. Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> L'impiego dei panni monouso deve essere riservato alle procedure di sanificazione in cui ciò si rende opportuno per motivi di sicurezza, come stabilito e condiviso con la struttura sanitaria.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> I mezzi di verifica di parte terza sono quelli indicati nei Criteri ambientali minimi per gli articoli di arredo urbano costituiti da plastica, adottati con DM 5 febbraio 2015 (GU 2 marzo 2015, n. 60).

#### 4.4.5 FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO SANITARI PER SERVIZI IGIENICI E/O FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE IGIENICO SANITARIE.

(Il presente criterio ambientale minimo si applica se è inclusa nell'oggetto dell'appalto la fornitura di tali prodotti<sup>25</sup>).

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo<sup>20</sup>. La carta igienica, preferibilmente, dovrebbe essere costituita da polpa non sbiancata.

I saponi forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo<sup>27</sup>. Gli antisettici per le mani devono essere conformi al criterio relativo ai prodotti disinfettanti. Laddove nelle strutture sanitarie non siano già impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi devono essere forniti e devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti. Le apparecchiature possono essere anche "mobili", ovvero non necessariamente da fissare alla parete.

Verifiche: In sede di esecuzione contrattuale saranno effettuate verifiche, anche attraverso eventuale richiesta di prove documentali (fatture d'acquisto di tali prodotti, rapporto sui prodotti acquistati ed utilizzati nel servizio).

## 4.4.6 SENSIBILIZZAZIONE OPERATORI SANITARI (MEDICI, INFERMIERI, ECC.) E UTENTI SULL'IGIENE DELLE MANI

L'impresa che esegue il servizio deve collaborare alle azioni intraprese dalla direzione medica del presidio ospedaliero per la promozione dell'igiene delle mani da parte degli operatori (medici, infermieri, ecc.) e degli utenti (pazienti, visitatori, ecc.); detta collaborazione si esprime, in particolare, con l'affissione di apposita segnaletica e/o installando attrezzature ad hoc, secondo gli accordi con la direzione medica del presidio ospedaliero.

#### 4.4.7 GESTIONE DEI RIFIUTI

L'impresa che esegue il servizio raccoglie e conferisce le frazioni di rifiuti prodotti nell'edificio e quelli prodotti durante l'esecuzione del servizio in maniera differenziata secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune in cui risiede la struttura servita e secondo le indicazioni o le procedure all'uopo stabilite nella struttura sanitazia, anche con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti speciali. Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani, è tenuta a mettere a disposizione operatori dedicati al conferimento delle frazioni differenziate di rifiuti urbani prodotti nell'edificio al fine di conferire tali frazioni nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma della loro raccolta.

#### 4.4.8 CLAUSOLA SOCIALE

Il personale dovrà essere inquadrato con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo del contatto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto in data 31 maggio 2011, e s.m.i.<sup>28</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Si evidenzia che altii sistemi di ascuigatura, quali quelli con asciugamano a rotolo, che possono trovare impiego nei locali dei servizi sanitari ad uso esclusivo del personale medico, paramedico, o amministrativo della struttura servita, non sono citati in quanto l'installazione e la gestione di detti alternativi sistemi, sono al di fuori del campo di applicazione del presente documento, perché non resi da imprese che svolgono servizi di sanificazione bensì da imprese specializzate.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ciò nelle condizioni previste all'art. 69, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. In merito all'ammissibilità di etichettature equivalenti, si specifica che le stesse sono rappresentate da etichette ambientali conformi alla ISO 14024, definite nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 del medesimo art. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ĉiò nelle condizioni previste all'art. 69, commi 2 e 3 del D.L.gs. 50/2016. In merito all'ammissibilità di etichettature equivalenti, si specifica che le stesse sono rappresentate da etichette ambientali conformi alla ISO 14024, definite nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 del medesimo art. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Tra le misure intraprese per migliorare le condizioni di lavoro, a titolo esemplificativo, si menziona la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attività assegnate, la definizione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e del lavoro, la previsione di premi di produttività. Tali elementi, che motivano il personale, possono incidere positivamente sulla qualità del servizio.

Verifica: La direzione sanitaria richiederà ad uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali, e intervisterà tale personale per verificarne la corretta ed effettiva applicazione.

#### 4.5 SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

#### 4.5.1 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E DI ALTRI IMPATTI AMBIENTALI NEL SERVIZIO OFFERTO

#### Piano di gestione ambientale

Saranno assegnati punteggi agli offerenti che si impegnano ad ottenere adeguati livelli di igiene e appropriati livelli di qualità microbiologica tenendo conto dell'obiettivo di contenere i consumi energetici e gli impatti ambientali legati all'impiego di sostanze pericolose, alla produzione dei rifiuti e ai consumi idrici, alle emissioni acustiche.

Tali punteggi verranno attribuiti sulla base dell'accuratezza, la chiarezza, l'esaustività, la funzionalità, la coerenza del progetto del servizio, la concretezza e la fruibilità delle soluzioni proposte sia relative alle misure di gestione ambientale, sia relative ad altre indicazioni tecnico-organizzative mirate all'efficacia prestazionale del servizio, che dovranno essere indicati e descritti nel 'Piano per la gestione della qualità del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie".

Avendo riguardo alle caratteristiche ambientali, nel piano di gestione ambientale dovranno essere inserite almeno le seguenti informazioni:

- l'elenco dei macchinari e delle apparecchiature elettriche (tipologie, marca e modelli e potenza (kW), il livello di rumorosità) che si intendono utilizzare per le operazioni di pulizia e/o disinfezione, con indicazione di tempi di utilizzo al mese per 1mq "tipo" ovvero in riferimento alle aree omogenee più rappresentative (aree di rischio clinico), per il calcolo del consumo energetico. Per quanto riguarda le macchine che puliscono in aspirazione (aspirapolvere, battimoquette, spazzatrici industriali), nella relazione debbono essere indicate le caratteristiche dei filtri, con riguardo alla capacità di trattenere PM10 e la periodicità di sostituzione dei filtri; possono essere altresì indicati quali eventuali altri impatti ambientali possono essere risparmiati dall'impiego di uno specifico macchinario se lo stesso consente di procrastinare altre operazioni di pulizia:
- le modalità con le quali si intendono realizzare i percorsi formativi e di aggiornamento professionale con i contenuti descritti nella relativa clausola contrattuale, in termini di ore di formazione previste (oltre a quelle minime ivi previste), le modalità di verifica delle conoscenze acquisite, la qualificazione dei docenti, le caratteristiche del materiale didattico, gli argomenti trattati ai fini dell'ampliamento delle competenze del personale impiegato;
- se si utilizzeranno sistemi e tecnologie atte al mantenimento della qualità delle prestazioni dei macchinari e delle attrezzature, con la conseguente riduzione della variabilità dovuta all'utilizzo e quindi riduzione degli sprechi dati dall'errore umano (es. sistemi di dosaggio, anche se esterni alla macchina; controlli del flusso delle soluzioni; sistemi di preimpostazione dei parametri di funzionamento; soluzioni di manutenzione programmata ecc.)
- le eventuali ulteriori soluzioni/misure di gestione per minimizzare i consumi energetici, idrici, o
  la produzione dei riffuti (per esempio le indicazioni all'uopo dettate per il personale)
- i sistemi di dosaggio e/o le tecniche di pulizia e/o le procedure finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche e risorse idriche e/o i prodotti e le relative caratteristiche, supplementari a quelle richieste nelle condizioni di esecuzione o nelle specifiche tecniche (per esempio: carta igienica non sbiancata, detergenti privi di fragranze etc.) a cui si atterrà o che utilizzerà nel corso dell'esecuzione del servizio;

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> In presenza di normativa riconosciuta che identifica classi di efficienza energetica o parametri di calcolo delle potenze assorbite dai macchinari, a parità di resa al mq, va privilegiata la scelta delle macchine con le classi meno energivore o con migliore efficienza operativa

- le eventuali azioni che porrà in essere per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio facendo riferimento all'intero ciclo di vita dei prodotti utilizzati.

Verifica: presentazione del "Piano di gestione ambientale del servizio". L'amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale della rispondenza degli impegni assunti con sopralluoghi in cantiere, attraverso la documentazione pertinente che, quando richiesta, dovrà essere prontamente fornita dall'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà collaborare per assicurare l'efficacia e l'efficienza di tali operazioni.

## 4.5.2 PIANO PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IN AMBIENTI OSPEDALIERI E ASSIMILATI

#### Piano di gestione della qualità

Saranno assegnati punteggi agli offerenti che si impegnano ad ottenere appropriati livelli di igiene e di qualità microbiologica sulla base di un adeguato piano per l'igiene e per la gestione della qualità del servizio. Tali punteggi verranno attribuiti sulla base dell'accuratezza, la chiarezza, l'esaustività, la funzionalità, la coerenza del progetto del servizio nonché della concretezza e della fruibilità delle soluzioni proposte per assicurare l'efficacia prestazionale del servizio.

Tale piano dovrà contenere almeno:

- la descrizione delle operazioni (metodi, frequenze) che l'offerente esegue sulle varie superfici, distinguendole in base ai livelli di rischio di contrarre infezioni ed, eventualmente, in base alle caratteristiche delle superfici e dei relativi materiali;
- l'indicazione di quali sistemi e procedure, anche in termini di metodologie e strumenti di misura, adotta per il controllo delle prestazioni e del livello di qualità, per il relativo miglioramento continuo e per la realizzazione degli *audit*;
- le misure correttive che attua per la non conformità di processo/risultato;
- la descrizione della formazione all'uopo impartita al personale impiegato.

Verifica: presentazione del piano. L'amministrazione aggiudicatrice effettuerà le appropriate verifiche in corso di esecuzione contrattuale.

#### 5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Questa sezione del documento riporta i "criteri ambientali" dei prodotti detergenti, in quanto per i disinfettanti, è prevista esclusivamente la conformità alla normativa specificata nel criterio 4.4.2. Il presente capitolo definendo le specifiche tecniche "ambientali" per gli appalti di fornitura di prodotti detergenti, costituisce documentazione da integrare nei capitolati per l'affidamento del servizio di sanificazione.

In questa parte del documento si fa riferimento ai:

- detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari, utilizzati per le pulizie ordinarie anche "superconcentrati". Si intendono "superconcentrati", quei prodotti contenenti una percentuale di sostanza attiva pari almeno al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso, al punto 5.1;
- detergenti utilizzati nelle pulizie straordinarie per usi specifici (es. deceranti, detersolventi, cere, disinchiostranti...), al punto 5.2.

In relazione agli appalti di fornitura dei prodotti utilizzati nell'ambito delle attività di sanificazione a minori impatti ambientali o acquistati ed utilizzati dall'impresa che esegue servizi di sanificazione a minori impatti ambientali non devono essere inclusi prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

# 5.1 SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DETERGENTI MULTIUSO, DEI DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE.

Se i prodotti utilizzati non sono in possesso marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel, i detergenti utilizzati per le pulizie ordinarie e, in particolare:

- i "detergenti multiuso" destinati alla pulizia abituale di pavimenti, pareti, soffitti, finestre ed altre superfici fisse, da dissolvere o diluire in acqua prima dell'impiego o pronti all'impiego, perciò destinati all'impiego in ambienti interni di edifici adibiti ad usi residenziali, commerciali ed industriali.
- i "detergenti per finestre", destinati alla pulizia abituale di finestre, da utilizzare senza diluizione.
- i "detergenti per servizi sanitari" che comprende i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni, docce e cucine

anche "superconcentrati" ovvero con almeno il 15% di sostanza attiva per i detergenti pronti all'uso e con almeno il 30% per quelli da diluire, devono essere almeno conformi ai criteri nel seguito elencati:

#### 5.1.1 CLASSIFICAZIONI NON AMMESSE

I detergenti utilizzati non devono essere classificati né etichettati a tossicità acuta, a tossicità specifica per organi bersaglio, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging), nè devono contenere ingredienti classificati come tali.

#### 5.1,2 BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel detergente devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.

Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato "R" nella colonna "biodegradabilità", i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE "Documentazione di biodegradabilità rapida".

#### 5.1.3 SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE.

a) Sostanze specifiche escluse

5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane

Diazolidinilurea

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

·		
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati		
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali*		
NTA (nitrilotricetato)**		
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-		
xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-		
pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene;		
muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone		
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)		
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)		
2-Bromo-2-nitropropane-1.3-diol		

Formaldeide e suoi derivati, ad eccezione di impurità i	nei tensioattivi non ionici
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB	
Atranolo	
Cloroatranolo	
Acido di etilene-triamino - pentacetico (DTPA)	
isoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide	
Perfluorinati alchilati	
Triclosano	
Sali di ammonio quaternatio non rapidamente biodegi	adabili adabili

- \* nelle formulazioni "superconcentrate", sono ammessi entro il limite massimo del 3%
- \*\* nelle formulazioni "superconcentrate", è ammesso entro il limite massimo del 3%

#### b) sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006 nè quelle che siano state identificate a norma della procedura descritta nell'art. 59 che istituisce l'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'esclusione, reperibile al seguente indirizzo http://echa.europa.eu/chem data/authorisation process/candidate list table en asp<sup>30</sup>, né deve contenere le ulteriori sostanze soggette a restrizione per questa categoria di prodotto, indicate nell'Allegato XVII.

Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che
nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che
nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di
esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra
via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Tali sostanze sono quelle iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.



Tracop Inc.		
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto		
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità		
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità		
H361d Sospettato di nuocere al feto		
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto		
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno		
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di		
esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)		
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti)		
(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo		
pericolo)		
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione		
prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione		
se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)		
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di		
esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di		
esposizione comporta il medesimo pericolo)		
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici		
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata		
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata		
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*		
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*		
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono		
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico		
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico		
EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico		
EUH070 Tossico per contatto oculare		
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato		
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle		
H420 Pericoloso per lo strato di ozono		
* Possilvations and vale most determent our accompanies		

\* l'esclusione non vale per i detergenti superconcentrati.


I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoparticelle.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) tali per cui il pericolo individuato precedentemente non persiste, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici			
	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata			
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà			
	respiratorie se inalato			
Enzimi*	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle			
NTA come impurità in MGDA	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di			
and GLDA**	esposizione)			

<sup>\*</sup> Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati. La deroga relativa all'indicazione di pericolo H 412 può essere ammessa solo per i tensioattivi rapidamente biodegradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.



\*\* In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.

#### 5.1.4 SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI

Il prodotto detergente può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide. I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale ≤ 100.

#### 5.1.5 FRAGRANZE E COLORANTI

I prodotti preferibilmente non devono contenere fragranze. Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti, di cui Allegato VII (ovvero le fragranze allergizzanti riportate nell'elenco di sostanze contenute nell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE nella versione risultante dalla modifica in virtù della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aggiornato alla data di pubblicazione del bando o alla richiesta d'offerta) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale "Sostanze e miscele non ammessi o limitate" e le altre fragranze classificate H317 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (≥100ppm) per sostanza.

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Associazion (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web <a href="http://www.ifraorg.org">http://www.ifraorg.org</a>. Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulanti.

#### S 1.6 FOSFORO

E' ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo), contenuto nel prodotto

- Entro il limite massimo di 0,02 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso o entro il limite massimo di 0,06 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso superconcentrati che sono diluiti in acqua prima dell'uso.
- Entro il limite massimo di 0,2 g. per 100 g. di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso o entro il limite massimo di 0,6 g. per 100 g. di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso.
- Entro il limite massimo di 1,0 g. per 100 g. di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari,

da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati). Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

#### 5.1.7 CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI DEI DETERGENTI SUPERCONCENTRATI E NON SUPERCONCENTRATI

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 10% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 C° o più del 20% se il prodotto è superconcentrato o destinato alla pulizia dei pavimenti.

#### 5.1.8 REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006, così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1 e qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».

Gli imballaggi primari in plastica riutilizzabili dovranno essere preferibilmente costituiti da plastica riciclata per almeno il 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio medesimo<sup>31</sup>. L'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

#### 5.1.9 IDONEITA' DI USO

Il detergente deve essere efficace nel dosaggio raccomandato dal produttore in base al grado di durezza dell'acqua.

#### 5.1.10 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE; VERIFICHE DI CONFORMITA'


L'offerente deve presentare la lista dei prodotti detergenti che fornirà (in caso di appalto di forniture) o che si impegna ad utilizzare (in caso di appalto del servizio di pulizia), indicandone ragione sociale del produttore, nome commerciale e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo, di altre etichette ambientali di Tipo I conformi alla ISO 14024, o di relazioni di prova di organismi di valutazione della conformità. Nel caso che i prodotti non siano in possesso dell'Ecolabel europeo ma di altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, il legale rappresentante dell'impresa offerente deve indicare nell'offerta tecnica i riferimenti degli standard dell'etichetta di Tipo I e i requisiti ivi previsti sovrapponibili con i criteri ambientali minimi e, nel caso del possesso di rapporti di prova<sup>12</sup>, allegarli in offerta con annessa la dichiarazione di cui all'Allegato A da lui stesso sottoscritta, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, oppure sottoscritta dai produttori dei detergenti.

Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

In sede di esecuzione di un servizio di sanificazione conforme ai CAM, il Direttore dell'esecuzione del contratto, potrà far prelevare un campione dei detergenti utilizzati e far eseguire le prove.

In ogni caso i rapporti di prova, non possono essere basati solo su controlli documentali sulle schede di dati di sicurezza ma devono contenere i risultati di analisi chimiche condotte per testare l'assenza di sostanze il cui uso è limitato o vietato, o i test su criteri specifici, secondo le metodologie di prova previste dalle norme tecniche di riferimento. A tal fine, tenendo conto della sostenibilità economica delle prove, le sostanze da testare possono essere una o più di quelle specificatamente individuate nel criterio corrispondente ( esempio: atranolo, NTA, EDTA, etc.) o delle altre genericamente individuate in base alle indicazioni di pericolo previste dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, le quali potrebbero trovare impiego nelle formulazioni detergenti.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Per effettuare talune prove potrebbe essere necessario acquisire l'elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni.



<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ad un anno a far data dalla pubblicazione in G.U. del decreto di adozione di questo documento, tale sub criterio non sarà più opzionale pertanto da detta data gli imballaggi primari in plastica riutilizzabili dovranno essere o riciclati come sopra specificato o conformi al corrispondente criterio ecologico del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo sui detergenti adottato in base alla Decisione della Commissione Europea pertinente.

# 5.2 SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI PRODOTTI PER IMPIEGHI SPECIFICI (CERE, DECERANTI, DECAPPANTI, SMACCHIATORI ECC.) PER LE PULIZIE STRAORDINARIE.

Questi criteri ambientali minimi si riferiscono ai prodotti detergenti per impieghi specifici utilizzati nelle operazioni di pulizia straordinarie (deceranti, decappanti, svernicianti, cere, smacchiatori, etc.).

#### 5.2.1 CLASSIFICAZIONI NON AMMESSE

I detergenti utilizzati non devono essere classificati né etichettati a tossicità acuta, a tossicità specifica per organi bersaglio, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging).

#### 5.2.2 BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.

Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato "R" nella colonna "biodegradabilità", i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE "Documentazione di biodegradabilità rapida".

#### 5.2.3 SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE.

#### a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi dezivati		
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali (ammessi entro il limite massimo del 3%)		
NTA (nitrilotricetato) (ammesso entro il limite massimo del 3%)		
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-		
xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-		
pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene;		
muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone		
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidto-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)		
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)		
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol		
5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane		
Diazolidinilurea		
Formaldeide e suoi derivati, ad eccezione di impurità residue in tensioattivi non ionici		
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB		
Atranolo		
Cloroatranolo		
Solventi aromatici		
Acido di etilene-triamino - pentacetico (DTPA)		
isoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide		
Perfluorinati alchilati		
Triclosano		

#### b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo specificate nel seguito a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008, che si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo non ammesse:

H300 Letale se ingerito

H301 Tossico se ingerito

H310 Letale a contatto con la pelle

H311 Tossico a contatto con la pelle

H330 Letale se inalato

H331 Tossico se inalato

H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H350i Può provocare il cancro se inalato

H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H360F Può nuocere alla fertilità

H360D Può nuocere al feto

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

H361d Sospettato di nuocere al feto

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione

se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico

EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

EUH070 Tossico per contatto oculare

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nano particelle.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	
Enzimi*	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle	
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H.351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).	

<sup>\*</sup> Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

c. Non sono ammesse altresì le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né quelle elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo <a href="http://echa.europa.eu/chem\_data/authorisation\_process/candidate\_list\_table\_en.asp">http://echa.europa.eu/chem\_data/authorisation\_process/candidate\_list\_table\_en.asp</a> né le ulteriori sostanze soggette a restrizione per questa categoria di prodotto, indicate nell'Allegato XVII.

#### 5.2.4 DETERGENTI PER USI SPECIFICI : SOSTANZE BIOCIDE

I prodotti detergenti possono contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide. I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410 o H411 a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale ≤ 100.

#### 5.2.5 FRAGRANZE E COLORANTI

I prodotti preferibilmente non devono contenere fragranze. Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti, di cui Allegato VII (ovvero le fragranze allergizzanti riportate nell'elenco di sostanze contenute nell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE nella versione risultante dalla modifica in virtù della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aggiornato alla data di pubblicazione del bando o alla richiesta d'offerta) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale "Sostanze e miscele non ammessi o limitate" e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (≥100ppm) per sostanza.

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web <a href="http://www.ifraorg.org">http://www.ifraorg.org</a>. Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulanti.

<sup>\*\*</sup>In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.

<sup>33</sup> Tali sostanze sono quelle iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.

#### 5.2.6 FOSFORO

Nei detergenti utilizzati per le pulizie straordinarie quali cere, deceranti etc. è ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo):

- entro il limite massimo di 0,06 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti per impieghi specifici da diluire in acqua prima dell'uso
- entro il limite massimo di 0,06 g. per 100 g. di prodotto se trattasi di detergenti usati senza diluizione in acqua prima dell'uso
- entro il limite massimo di 1 g. per 100 g. di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari (disincrostanti)

da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati).

#### 5.2.7 DETERGENTI PER USI SPECIFICI : CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 20% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 C°.

#### 5.2.8 REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».

Gli imballaggi primari in plastica riutilizzabili dovranno essere preferibilmente costituiti da plastica riciclata per almeno il 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio medesimo<sup>34</sup>.

L'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

#### 5.2.9 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER USI SPECIFICI: VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il legale rappresentante della ditta offerente dovrà presentare l'elenco dei prodotti detergenti per usi specifici che fornirà (in caso di appalto di forniture) o che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione del servizio (in caso di appalto del servizio di pulizia) indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, etichette ambientali ISO di Tipo I conformi alla norma ISO 14024 (esempio per cere e deceranti Nordic Ecolabel) e/o i rapporti di prova che attestino la conformità ai CAM, eventualmente posseduti.

Il legale rappresentante dell'impresa offerente è tenuto allegare in offerta la dichiarazione di cui all'Allegato B sottoscritta dai produttori o dal medesimo offerente per attestare la rispondenza ai relativi criteri ambientali minimi (in tal caso, pertanto, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e riportati nelle etichette e nelle schede di dati di sicurezza dei detergenti), indicando i riferimenti del laboratorio di prova che ha curato le prove di conformità e le prove eseguite.

În caso di etichette ambientali ISO 14024, il legale rappresentante dell'impresa offerente deve indicare nell'offerta tecnica i riferimenti degli standard dell'etichetta di Tipo I posseduta e i requisiti ivi previsti sovrapponibili con i criteri ambientali minimi. In sede di proposta di aggiudicazione o successivamente potrà essere richiesto di fornire tali rapporti di prova.

I laboratori, che dovranno essere scelti tra laboratori, anche utiversitari, operanti nel settore chimico ed accreditati ISO 17025, dovranno eseguire le prove sia sulla base del controllo documentale effettuato sulle schede

HAd un anno a far data dalla pubblicazione in G.U. del decreto di adozione di questo documento, tale sub criterio non sarà più opzionale pertanto da detta data gli imballaggi primari in plastica riutilizzabili dovranno essere o riciclati come sopra specificato, o conformi al corrispondente criterio ecologico del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo sui detergenti - ancorché afferente a categoria di detergenti per le pulizie ordinarie - adottato in base alla Decisione della Commissione Europea o conformi ad altra etichetta ambientale ISO 14024 se riferita a prodotti detergenti per usi "specifici".

di dati di sicurezza degli ingredienti utilizzati nella formulazione del prodotto (a tal fine i fabbricanti debbono fornire i dati a tal scopo utili), sia sulla base di analisi chimiche specifiche per testare l'assenza di sostanze il cui uso è vietato. Tali analisi, tenendo conto della sostenibilità economica delle prove, possono essere eseguite su uno o più criteri indicati, su una o più sostanze puntualmente indicate nei criteri corrispondenti (quali la formaldeide, EDTA, etc.) o scegliendo di verificare l'assenza delle sostanze afferenti alle indicazioni di pericolo escluse dal criterio corrispondente che possano trovare potenziale impiego in tale categoria di prodotti<sup>35</sup>.

<sup>35</sup> Per effettuare alcune prove è necessario acquisire l'elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni.

ALLEGATO A dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre (allegare un modulo compilato per ciascun prodotto che l'offerente si impegna a fornire o utilizzare privo di mezzi di prova della conformità).

Ragione sociale dei produttore			
Denominazione commerciale del prodotto detergente:			
Prodotto pronto all'uso SI 🗆 NO 🗆 Percentuale di diluizione			
Percentuale di "attivo": > 15% □ 15-30% □ > 30% □			
Prodotti privi di etichette ISO 14024, indicazione del laboratorio che ha eseguito le prove di			
conformità:			
Analisi eseguite:			
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((			
Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:			
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati			
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali (per i prodotti "superconcentrati" indicare l'eventuale			
presenza e la concentrazione:)			
NTA (nitrilotricetato) (per i prodotti "superconcentrati", indicare l'eventuale presenza e la concentrazione:)			
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene;			
muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-			
dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-			
2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone			
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)			
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)			
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol			
5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane			
Diazolidinilurea			
Formaldeide			
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB			
Atranolo			
Cloroatranolo			
Solventi aromatici			
Acido di etilene-triamino - pentacetico (DTPA)			
isoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide			
Perfluorinati alchilati			
Triclosano			
Si dichiara che il prodotto detergente non contiene ingredienti (sostanze o preparati) classificati o			
classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo (o una combinazione			
delle stesse), riportate nel seguito: H300; H301; H304; H310; H311; H330; H331; H340; H341;			
H350; H350i; H351; H360F; H360D; H360FD; H360Fd; H360Df; H361f; H361d; H361fd; H362;			
H370; H371; H372; H373; H400; H410; H411; H412; H413; EUH059; EUH029; EUH031;			
EUH32; EUH070; H334, nei termini indicati alla lett. b) del criterio 5.1.3 "Sostanze e miscele non			
ammesse o limitate".			
Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all'art. 57 e 59, paragrafo			
1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze estremamente preoccupanti, soggette ad			
autorizzazione e candidate ad essere inserite nell'elenco di cui all'Allegato XIV, iscritte nei relativi			
elenchi entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.			
Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali di cui ai punti: 5.1.2 Biodegradabilità dei			
tensioattini; 5.1.4 Sostanze biocide nei detergenti; 5.1.5 Fragranze e coloranti; 5.1.6 Fosforo; 5.1.7 Concentrazione			
di composti organici volatili dei detergenti superconcentrati e non superconcentrati; 5.1.8 Requisiti dell'imballaggio e			
idoneo all'uso (efficace).			
FIDMA			

## ALLEGATO B dichiarazione relativa ai detergenti per usi

specifici (es. smacchiatori, disinchiostranti, deceranti ...)
Compilare un modulo per ciascun prodotto detergente per usi specifici che si intende utilizzare

Ragione sociale del fabbricante e			
DENOMINAZIONE COMMERCIALE			
CATEGORIA "DETERGENTE PER USI Funzione d'uso			
SPECIFICI":			
Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:			
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati			
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali: limite massimo 3%			
NTA (nitrilotricetato): limite massimo 3%			
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-tex-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschi			
di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio			
tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-	3,5-		
dinitroacetafenone			
HFICB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)			
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)			
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol			
5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane			
Diazolidinilurea Diazolidinilurea			
Formaldeide			
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB			
Atranolo			
Cloroatranolo			
Solventi aromatici			
Acido di etilene-triamino - pentacetico (DTPA) isoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide			
Perfluorinati alchilati			
Triclosano			
TILIQARO			
Dichiarazione di conformità al criterio 5.2.3 lettera c). Si dichiara che il prodotto non presenta le sosta			
elencate in conformità all'art. 57 e 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sosta			
estremamente preoccupanti, soggette ad autorizzazione e candidate ad essere inserite nell'elenco di cui all'Alle,			
XIV, iscritte nei relativi elenchi entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richi d'offerta.	esta		
Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali di cui ai punti: 5.2.2 Biodegradabilità dei tensioattivi; 5	2 3		
lett. b); 5.2.4 Sostanze biocide nei detergenti per usi specifici; 5.2.5 Fragranze e coloranti; 5.2.6 Fosforo; 5.2.7 Concentrazio			
composti organici volatili 5.2.8 Requisiti dell'imballaggio	144 01		
Laboratorio che ha eseguito le prove:			
Criteri o parti di criteri oggetto di analisi specifiche:			
FIRMA:			

16A07955



#### **ALLEGATO 3**

## Dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre.

Marca e denominazione commerciale dei prodotti detergenti:

Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati

EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali

NTA (nitrilotricetato)

muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone

HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)

AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol\*

Diazolidinilurea\*

Formaldeide

N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB\*

\* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella

#### **FIRMA**

Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali *Pulizia e prodotti per l'igiene* di cui al punto 6.1.2 "Biodegradabilità dei tensioattivi", al punto 6.1.4 "Sostanze biocide"; al punto 6.1.5 "Fragranze"; 6.1.6 "Fosforo"; 6.1.7 "Concentrazione di composti organici volatili"; 6.1.8 "Requisito dell'imballaggio".

#### **FIRMA**

Si dichiara che il prodotto detergente non è classificato né contiene ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330; T+R26(vapori)/Acute tox 1 H330; T+R26 (polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+ R27/Acute tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 H300; T R23(gas)/Acute tox 3 H331;T R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311;T R24/Acute tox 3 H331; T R25/Acute tox 3 H301

#### **FIRMA**

Si dichiara che il prodotto detergente non contiene ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo (o una combinazione delle stesse), riportate nel seguito: H300\*/R28\*; H301\*/R25\*; H304\*/R65\*; H310\*/R27\*; H311\*/R24\*; H330\*/R23(vapori)R26\*; H331\*/R23(gas; polveri/nebbia)\*; H340/R46; H341/R68; H350/R45; H350i/R49; H351/R40; H360F/R60; H360D/R61; H360FD\*/R60R61 R60-R61\*; H360Fd\*/R60R63\*; H360Df\*/R61R62\*; H361f/R62; H361d/R63; H361fd\*/R62R63\*;

H362/R64; H370\*/R39/23 R39/24 R39/25 R39/26 R39/27 R39/28\*; H371\*/R68/20 R68/21 R68/22\*; H372\*/R 48/23 R48/24 R48/25\*; H373\*/R33 R48/20\*; H400\*/R50 R50/53\*; H410/R50/53; H411/R51/53; H412\*/R52/53\*; H413\*/R53\*; EUH059/R59; EUH029/R29; EUH031/R31; EUH32/R32; EUH070\*/R39R41\*; H334\*/R42\*; H317\*/R43\*

\* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.

#### **FIRMA**

Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche ed iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.

#### **FIRMA**

Il presente documento deve essere compilato e firmato digitalmente conformemente a quanto prescritto nella Lettera d'invito e poi deve essere inserito sulla piattaforma START.

#### **ALLEGATO 4**

Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l'igiene per usi specifici (es. smacchiatori, disinchiostranti, deceranti ...)

Il legale rappresentante della ditta offerente in relazione a ciascun prodotto superconcentrato, disinfettante o per usi specifici che si impegna ad utilizzare nell'ambito delle pulizie periodiche o straordinarie, dovrà allegare, sulla base dei dati che dovranno essere acquisiti dai produttori o quelli riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la seguente dichiarazione. L'aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà presentare le etichette, le schede tecniche e/o di sicurezza dei prodotti e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. La stazione appaltante potrà richiedere, all'aggiudicatario prima della stipula del contratto, per uno o più di tali prodotti, un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che attesti la rispondenza degli stessi ai relativi criteri ambientali minimi (specifiche tecniche di cui al punto 6.2 del presente documento).

Elenco dei prodotti per l'igiene:

MARCA	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CATEGORIA (detergente supermercato, disinfettante, "usi specifici" specificare funzione d'uso)	Prodotti disinfettanti: indicare n. di registrazione/autorizzazione del Ministero della salute; Prodotti "superconcentrati": indicare la percentuale di sostanza attiva

#### Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati

EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali: limite massimo 3%

NTA (nitrilotricetato): limite massimo 3%

muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschiochetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone

HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)

AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-dio\*1

Diazolidinilurea\*

Formaldeide

N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB\*

\* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella

#### **FIRMA**

Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali minimi *Pulizia e prodotti per l'igiene* di cui al punto 6.2.2 "Biodegradabilità dei tensioattivi", al punto 6.2.4 "Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: sostanze biocide"; al punto 6.2.6 "Fragranze"; 6.2.7 "Fosforo"; 6.2.8 "Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili"; 6.2.9 "Requisito dell'imballaggio".

#### **FIRMA**

Si dichiara che il prodotto non è classificato né contiene ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330; T+R26(vapori)/Acute tox 1 H330; T+R26 (polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+ R27/Acute tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 H300; T R23(gas)/Acute tox 3 H331; T R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311; T R24/Acute tox 3 H331; T R25/Acute tox 3 H301

#### **FIRMA**

Dichiarazione di conformità al criterio 6.2.3 punto b). Si dichiara che il prodotto detergente superconcentrato/disinfettante/per usi specifici non contiene ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o con le indicazioni di pericolo (o una combinazione delle stesse), riportate nel seguito (specificare):

#### FIRMA

Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche ed iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.

#### **FIRMA**

N.B. Per quanto riguarda i prodotti super-concentrati, sarà necessario allegare anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

Il presente documento deve essere compilato e firmato digitalmente conformemente a quanto prescritto nella Lettera d'invito e poi deve essere inserito sulla piattaforma START.

65276	N. SCHEDA 42401 33877 38144	REPARTO  AMBULATORI P.S.  AMBULATORI P.S.  AMBULATORI P.S.	LOCALE (STANZA)  AMBULATORIO PRELIEVI  AMBULATORIO PRELIEVI  PUNTO PRELIEVI	S S S S PIANO	IDR *SANTA MARGHERITA"  TIPOLOGIA (DENOMINAZIONE)  PULSOSSIMETRO  ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO  ELETTROCARDIOGRAFO  DEFIBRILLATORE	to .	ORE)  ORE)  ORE)  OOP.	ORE)  MODELLO  3301MDD  PACU AIDE  CARDIOLINE AR 600 PA ADV  REANIBEX 200	
64255	38145	AMBULATORI P.S.  AMBULATORI P.S.	PUNTO PRELIEVI STUDIO MEDICO	တ တ	DEFIBRILLATORE	OPIO	TORE OSATU S. COOP.	OSATU S. COOP.	OSATU S. COOP. REANIBEX 200 NN NC103
65321	45919	CENTRO DIURNO	RELAX		ELETTROCARDIOGRAFO DEFIBRILLATORE	OGRAFO	<u> </u>	ET MEDICAL CARDIO DEVICES SPA METSIS MEDIKAL LIFE F	DEVICES SPA CARDIOLINE AR 600 METSIS MEDIKAL LIFE POINT PRO
62591	33936	CENTRO DIURNO FARMACIA	RELAX	ω -1	DEFIBRILLATORE FRIGORIFERO BIOLOGICO	TORE		ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA
62626	7422	FARMACIA	STERILIZZAZIONE	S	AUTOCLAVE	M.	7:		FEDEGARI AUTOCLAVI SPA
62627	38143	FARMÁCIA	STERILIZZAZIONE	w	AUTOCLAVE	VE	VE FEDEGARI AUTOCLAVI SPA		FEDEGARI AUTOCLAVI SPA
62628	7421	FARMACIA	STERILIZZAZIONE	S	CELLA TERMOSTATATA	STATATA	STATATA HERAEUS		HERAEUS
62623	7420	FARMACIA	STERILIZZAZIONE	w	FRIGORIFERO PER	O PER	O PER NN		NN
62625	7417	FARMACIA	STERILIZZAZIONE	S	BILANCIA ANALITICA	ALITICA	OHAUS CORPORATION		OHAUS CORPORATION
	33846	FISIOTERAPIA	PALESTRA PICCOLA	S	LETTO PER TERAPIE FISICHE	ERAPIE	ERAPIE CHINESPORT SPA		CHINESPORT SPA
	38138	FISIOTERAPIA	PALESTRA PICCOLA	s	LETTO PER TERAPIE FISICHE	RAPIE	ERAPIE CIAR SPA		CIAR SPA LM31-M1
	38135	FISIOTERAPIA	PALESTRA PICCOLA	s	LETTO PER TERAPIE FISICHE	RAPIE	CHINESPORT SPA		CHINESPORT SPA
65937	45928	FISIOTERAPIA	PALESTRA PICCOLA	တ	LETTO PER TERAPIE FISICHE	RAPIE	RAPIE CHINESPORT SPA		CHINESPORT SPA

-			SCHE	DA DI VERIFICA	4	SCI	1.\$P,D	EF.D	AE
			DI SICURE	ZZA PARTICOI	.ARE	rev 03			
	/	C	EFIBRILLATO	DRE AUTOMATIC	O (DAE)	ago-15			
Descrizione: sch	eda specifica	per la verifi	ca di sicurezza	particolare di appa	arecchiature elettro	medicali.			
				B) Automatico (DA				-	
				dell'apparecchiatui	,	PI specific	i.		
Norme di riferime	ento:	ITALIANE:		EUROPEE:		INTERNAZ	IONAL	·	
[nella revisione o	corrente]	CEI 62-13		CEI EN 60601-2-4		IEC 60601		'. 	
		DAT	I DI IDENTI	FICAZIONE PRI	V <i>CIPALI</i>				
UBICAZIONE:	C	DR PERTUS	SATI	PRODUTTORE:	CARDIA	C SCIEN	CE CO	ORP	ee.
INV. ENTE:		NN	4	MODELLO:	POWERHE	ART AED	G3	PRO	
INV. GBE:		38052	WHICH SHIP WE SHIP	MATRICOLA:		4156665			
			ISPEZI	IONE VISIVA					
Marca, modello, num	ero di serie, marc	atura CE	■ ok 🗆 nok	□ N.V.□ N.A.	Note:				
Parti applicate di tipo			🔳 ok 🖵 nok	□ N.V.□ N.A.	Note:				
Presenza del simbolo defibrillatore	di protezione da	scerice di	■ ok 🗆 nok	□ N.V.□ N.A.	Note:				
istruzioni per l'ueo im trasmesse mediante		cro e/o	ok 🗀 nak	□ N,V,□ N.A.	Note:				
Dettagli Plastre Mond	ouso:				INTEGRITA'	SONO	DA SO	STITE	JIRE?
1" Set: 170929-01	Scad. 04/	2020	■ ok 🗆 nok	□ N.V. □ N.A.	ok 🗀 nok	□ 8i		n n	o.
2º Set:	Scad.		□ ok □ nok	■N.V. □ N.A.	ok 🗖 nok	☐ Si	E	<b>]</b> n	0
Dettagli Batterla/e:	Produ		Tensione (V)	Amperaggio (Ah)	Modello	s/n		F	abbr.
*****	CARDIAC SCI	ENCE CORP	12/5	NN	INTELLISENSE BATTERY	13961-2	201	04	5/2015
Indicatore dello stato	della batteria		■ ok 🗆 nok	□ N.V. □ N.A.	% di carica:	Note:			
			CONTROLI	I DI SICUREZZA	1				
indicatore sonoro di c		9:	ok 🗖 nok	□ N,V, ■ N,A.	Note:				
Sequenza Vocale cor	mprensibile:		ok 🗆 nok	□ N.V. □ N.A.	Note:		2-11102000-Q		
	~			TRUMENTALI	~	, — <i>-</i> —			
Carico 50 Scarica Fibriliazione V		Segi	nale 1mV	Tempo ≤ 40sec	Joule erogati		_		
Non Scarica Aritmia:	Y BII (III (CO) (A) (A)			25,2	206	■ ol		<u>-</u>	nok
1011 0001100 7 11107110,			D	ICAMPI		<b>I</b> ol			nok
	DESCRIZI	ONE		CAMBI	QUANTITA'	DA SOS		پات در	OST.
	11-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-			GODIOL	GOANTIA	DASO	21.		<u> </u>
				The second second second				-	_
			***************************************						
Strumenti utilizzati:	Anelizzato	re Defibrillator	i))	mod.: IMPULSE7000	s/n: 2233206	Scad. Tarai		n	ov-18
n ceso di dubbio rifer	irsi al manuale d'	uso dell'appare	ecchiatura e/o al P	rotocollo di riferimento i	PRT.SP.DEF.DAE,				
SI DECLINA da ogni i	responsabilità per	sinistri a pers	one o a cose deriv	anti da manomissione d	della/e apparecchiatura	/e da parte	di terzi	OVVer	o da
carenze di manutenzi	one o riparazione	In data succe	ssiva a quella di es	secuzione delle attività	oggetto della presente	scheda.			
			NOTE				ta ve		
							6/04/2		
						Ар	prova	ito d	a:
esito verifica po	sitivo			tecnico e	secutore	1			
esito verifica ne					MERLI	ł			
anomalle riscon	trate ved. no	le			o esecutore	l.			
da adeguare	1					E			
da non utilizzare	)	_			1	Pa	gina	1 di	1

Legenda: N.D. = Non Disponibile; N.V. = Non Verificabile; N.A. = Non Applicabile



# AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia

# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

( art. 26 Dlgs 81/2008 )

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO A CORPO DEL SERVIZI DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE, LOGISTICO, DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE, MANUTENZIONE DEL VERDE E PICCOLE MANUTENZIONI A FAVORE DELLA A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZALI RIUNITE DI PAVIA CON DURATA DI MESI TRENTASEI

CODICE CIG: \_\_\_\_\_

Datore di Lavoro Committente	A.S.P. – II.AA.RR. di Pavia Viale Matteotti 63 27100 Pavia
Datore di Lavoro /Direttore Settore/Progetto/Istituzione/Quartiere	UFFICIO del PROVVEDITORE Via Emilia 12 27100 Pavia
Referente di sede di esecuzione del contratto	Responsabile del Procedimento:

L' oggetto del servizio è l' esecuzione delle pulizie ed igiene ambientale , così come descritto nel Capitolato Tecnico presso l' idr Santa Margherita in via Emilia 12 e presso la RSA Francesco Pertusati in viale Matteotti 63.

Nonché l' esecuzione del servizio logistico presso la RSA F. Pertusati, presso la RSA S. Croce e presso l' idr S. Margherita come descritto nel Capitolato.

La manutenzione del verde presso tutti i nostri Istituti come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e, ancora, l' esecuzione delle piccole manutenzioni comprensive delle lavastoviglie e del mantenimento normativo delle apparecchiature elettromedicali. Il tutto come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto.

1

# A CURA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

# Nella presente gara per

LAVORI		Durata del contratto
SERVIZI	X	36 mesi con decorrenza dalla data di avvio di
FORNITURE		esecuzione del servizio

#### Descrizione sintetica

Le pulizie dovranno essere eseguite a "regola d' arte" e garantire costantemente un adeguato standard qualitativo in relazione alle aree trattate. In particolare il servizio dovrà garantire:

- . la salvaguardia dello stato igienico e sanitario degli ambienti;
- . il confort ambientale dei degenti, dei visitatori e dei dipendenti;
- . l' integrità estetica ed ambientale dei locali;
- . la salvaguardia delle superfici oggetto delle pulizie;
- . la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto.

Inoltre la ditta appaltatrice dovrà provvedere:

- . alla pulizia delle vetrate di tutte le strutture interessate;
- . al lavaggio delle tende delle strutture interessate;
- . deceratura e cerature delle pavimentazioni in materiale sintetico:
- . dotare i propri operatori dei dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione alla fornitura di materiale idoneo per lavorare in ambienti dedicati al contenimento del virus COVID-19, quali guanti, calzari, tute idrorepellenti mono uso, mascherine FFp1 e di tipo FFP2, gel disinfettante, cuffie, occhiali e quant' altro ancora necessario.

Per luogo di lavoro è da intendersi l' intero perimetro dell' area su cui insistono i fabbricati delle strutture in cui eseguire le pulizie, quindi, comprese zone verdi e passaggi viari e pedonali.

La manutenzione ordinaria delle zone a verde della RSA Casa di Riposo F. Pertusati, della RSA Santa Croce, dell' idr S. Margherita e del RSD G. Emiliani va eseguita nelle modalità previste e comprende le zone come di seguito specificate nel Capitolato Speciale di Appalto. Va prevista, anche, la sistemazione del perimetro di proprietà di tutte le sedi nelle parti esterne lungo le vie.

# • E' individuata la presenza delle seguenti caratteristiche dell'attività lavorativa oggetto del servizio, che costituiscono potenziali elementi di rischio da interferenza:

n	CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DI GARA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Sì	No
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	X	
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	Х	
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI (fognari)		х

4	PREVISTI INTERVENTI MURARI			X
5	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA	all'interno del fabbricato	X	
5	(Deposito materiali, per lavorazioni,)	All'esterno del fabbricato		X
6	ESECUZIONE DURANTE IL TRANSITO DI PERSO	ONE E MEZZI	Х	
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		Х	
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PART	I DI EDIFICIO	х	
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MAC	CHINARI PROPRI	Х	
10	PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE PIATTEFORME ELEVATRICI	DI PONTEGGI, TRABATTELLI,		X
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE			X
11	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE			х
12	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI		Х	
13	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI			X
n	CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LAVO INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFE		Sì	No
14	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI C	ARICHI	Х	
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON A	JSILIO DI MACCHINARI	X	
16	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		X	
		Elettrica		X
		Acqua		X
17	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA (se sì indicare nelle note le soluzioni alternative e le	Gas		X
(se sì indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		Rete dati		X
		Linea Telefonica		X
		Rivelazione fumi		X
	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI	Allarme Incendio		X
SISTEMI ANTINCENDIO (se sì indicare nelle note le soluzioni alternative e le		Idranti		х
IN I		Naspi		X
		Sistemi spegnimento		X
10	PREVISTA INTERRUZIONE	Riscaldamento		X
19	(se sì indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)	Raffrescamento		X
20	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO			X
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI	DALL'ALTO		X

22	MOVIMENTO MEZZI	X	
23	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI	X	
24	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)	X	
25	L' EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A C.P.I.	X	
26	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI		X
27	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI (se sì indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		Х
28	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		X
29	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI	x	
30	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI		X
n	CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DI GARA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Sì	No
31	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		X
32	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	х	
33	VERRANNO AFFIDATI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE (se sì specificare quali nelle note successive)	Х	
34			
36			

# A CURA DEL REFERENTE DI SEDE /SOGGETTO PRESSO IL QUALE DEVE ESSERE **ESEGUITO IL CONTRATTO**

E' individuata la presenza delle seguenti caratteristiche dell'ambiente in cui è svolta l'attività oggetto dell'appalto, che costituiscono potenziali elementi di rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto (indicare con la crocetta):

-	-		
n	ELEMENTI CARATTERISTICI DELL'AMBIENTE IN CUI E' SVOLTA L'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO – RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA	Sì	No
1	EDIFICIO SOGGETTO A C.P.I.	X	
2	EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE (*)	X	
3	EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME (*)	х	
4	EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA (*)	х	
5	PRESENZA DI ABITANTI NELLO STABILE DURANTE L' ESECUZIONE DEI LAVORI	х	
6	EDIFICIO SCOLASTICO / CON PRESENZA DI BAMBINI		X
7	PRESENTE RISCHIO SCIVOLAMENTO	х	
8			
9			
10			
11			
	ratterizzazione dell'ambiente in cui è svolta l'attività oggetto di gara in merito a vie ione ed allarme, illuminazione di emergenza è funzione di ciascuna specifica strut		

all'appalto.

Data	Referente A.S.P.

# A CURA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

# MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE DELLE LAVORAZIONI

Nel suddetto ambiente di lavoro a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti disposizioni a tutela della sicurezza:

A seguito dell'accurato studio effettuato, si è appurato che i rischi da interferenza possono derivare:

A) dalla circolazione dei veicoli della ditta appaltatrice in movimento all'interno dei cortili e delle vie di ingresso/uscita delle sedi in cui si andrà a svolgere il servizio.

Per eliminare i rischi connessi alla circolazione dei propri veicoli all'interno delle sedi istituzionali, la ditta appaltatrice deve utilizzare veicoli con portata massima di 35 quintali e muniti dei congegni di sicurezza prescritti dalla vigente normativa. Gli automezzi della ditta devono essere riconoscibili e posteggiati in luoghi idonei a non intralciare le circolazione degli altri veicoli, con particolare attenzione ai percorsi delle autoambulanze. I conducenti, o un responsabile della ditta appaltatrice, deve lasciare un recapito telefonico alla reception.

Inoltre, i veicoli della ditta appaltatrice devono accedere all'interno della R.S.A. PERTUSATI ed uscire, utilizzando il passo carraio prospiciente l'Area Cattaneo (cancello verde); per accedere all' interno dell' idr Santa Margherita ed uscirne, si deve utilizzare il passo carraio di via Emilia 10; E' vietato utilizzare altri passi carrai. Durante la marcia si deve tenere la velocità "a passo d' uomo".

B) dall' utilizzo di apparecchiature meccaniche o della semplice normale attrezzatura per eseguire la pulizia, pertanto il personale dell' impresa di pulizie dovrà prestare estrema attenzione nell' incrociarsi con il personale infermeriristico che sta svolgendo le proprie funzioni ed alla presenza degli ospiti e dei ricoverati nei vari reparti. Considerato il particolare momento il personale della ditta appaltatrice dovrà, di norma, essere munito di guanti in lattice e di mascherina con grado di filtro adeguato. Se indicato nelle disposizioni della struttura in cui si andranno ad eseguire tutti i lavori èrevisti nel CSA si dovranno utilizzare tutti gli ulteriori DPI indicati. Negli spostamenti all' interno dei reparti, il personale della ditta appaltatrice porrà particolare attenzione a mantenere una distanza di sicurezza sia dal personale infermieristico che dagli ospiti al fine di evitare, oltre ad eventuali contagi, possibili urti con persone o cose e rallentamenti nelle operazioni di assistenza eseguite dagli infermieri.

C) per l'esecuzione del servizio logistico, del servizio di tenuta del verde e per lo svolgimento della manutenzione ordinaria, il personale deve essere munito di adeguati DPI (guanti di spessore e "presa" adeguati, tuta da lavoro, scarpe anti infortunio. Il personale deve utilizzare adeguata ed idonea attrezzatura per lo svolgimento di ogni singolo servizio. Dall' utilizzo di furgoni e traspallet per la logistica all' utilizzo di decespugliatori ed altro per la manutenzione del verde. Nonché l' utilizzo di adeguati utensili al fine di evitare ferimenti alle mani nello svolgimento dell' ordinaria manutenzione.

Tutti gli ausilii, gli attrezzi e quant' altro utilizzato deve essere certificato CE ed in regola con la normativa vigente; inoltre, se previsto dalla normativa, deve essere sottoposto alle verifiche ispettive obbligatorie.

- D) nell' incrociarsi con altre persone all' esterno degli edifici, il personale della ditta appaltatrice dovrà mantenere una distanza di sicurezza al fine di evitare, oltre ad eventuali contagi, possibili urti con persone o cose al fine di evitare danni a persone e cose, nonché rallentamenti nelle operazioni di normale logistica che si svolgono in quegli spazi.
- E) dall' utilizzo dell' impianto elettrico esistente per collegare eventuali apparecchiature di proprietà della ditta appaltatrice. Verificare sempre di utilizzare prese adeguate ed integre. Evitare l' utilizzo di spine triple. Se del caso utilizzare riduzioni integre e sicure, nonché di utilizzare le ciabatte per collegamenti di più apparecchi. Tutti devono essere marcati CE. In caso di dubbi o guasti evidenti avvisare l' Ufficio Tecnico.
- E) Prima dell' ingresso in ogni struttura, il personale della ditta appaltatrice dovrà misurarsi la temperatura e non iniziare il lavoro nel caso in cui questa raggiunga o superi i 37° e mezzo. Tutto il personale della ditta appaltatrice deve essere disponibile a farsi misurare la temperatura, in qualsivoglia momento si trovi all' interno delle nostre sedi, su richiesta di un referente di ASP.

Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 comma 8 D.lgs 81/2008).

Prima dell' esecuzione del servizio oggetto di gara, occorre che la Ditta incaricata comunichi al Datore di Lavoro (ASP) le generalità delle persone incaricate a svolgere le pulizie in ogni nostra sede.

L'accesso e il transito dei Dipendenti della Ditta incaricate nell' edificio di proprietà della ASP sarà adeguatamente regolamentato al fine di evitare interferenze con gli ospiti ed i dipendenti. E' assolutamente vietato utilizzare ingressi differenti da quelli indicati da ASP.

Per l'accesso carraio della RSA Pertusati si utilizzerà il cancello ex Cattaneo, raggiungibile da via N. Sauro, mentre l'accesso pedonale è consentito dal solo ingresso centralizzato con reception in viale Matteotti 63.

All' idr S. Margherita l' accesso carraio consentito è quello dia Emilia 10. l' accesso pedonale è consentito sia dall' ingresso principale su via Emilia che dall' accesso degli ambulatori sul parcheggio posteriore.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
- Le attrezzature utilizzate comunque devono essere conformi alle norme in vigore in materia di sicurezza, marcate CEE e le sostanze utilizzate per eseguire le pulizie devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza e dalle istruzioni di utilizzo;

È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:

- normale attività
- comportamento in caso di emergenza e evacuazione

in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il Datore di Lavoro ed il responsabile ASP.

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l' incolumità degli operatori anche nel caso in cui un incidente avesse comunque a verificarsi.

Nel caso dell' esecuzione di servizi speciali e comunque prima dell'avvio della procedura di affidamento o comunque prima dell' inizio dei lavori, il Datore di Lavoro Committente dovrà verificare il DUVRI aggiuntivo che dovrà redigere la ditta appaltatrice, il quale andrà a costituire un allegato al contratto.

Esaminato quanto sopra descritto, qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure standard da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro delle sedi ASP:

#### 1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA:

Le Ditte che intervengono negli edifici ASP devono preventivamente prendere visione degli ambienti con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi degli art. 18 comma b) del DLgs 81/2008 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili degli uffici in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

I responsabili delle sedi, nell'ambito delle quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

#### 2) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione degli interventi non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi del fabbricato non assoggettati all'intervento. Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali di lavoro dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche

barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

## 3) RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Nel servizio di manutenzione ordinaria non sono previste lavorazioni che comportino movimentazione di materiali in quota.

#### 4) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI

I mezzi della ditta entreranno ed usciranno dal fabbricato esclusivamente nei modi e dagli ingressi carrai prima appositamente indicati.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi DPI.

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

#### 5) SOVRACCARICHI:

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito, dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato.

Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione aziendale l'idoneità statica dell'intervento.

#### 6) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona se la chiuso; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all' uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

#### 7) SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

#### 8) USO DI PRODOTTI CHIMICI VERNICIANTI, SMALTI, SILICONI, DETERGENTI, CERE ECC.

L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli edifici ASP deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

#### 9) INFORMAZIONE AI REPARTI

Una volta concordata con congruo anticipo la data di svolgimento delle varie fasi di interventi, il referente del contratto per ASP, provvederà ad avvisare la Direzione Medica trasmettendo il programma lavori che sarà aggiornato di volta in volta secondo le conferme date dalla ditta appaltatrice, specificando anche i divieti di passaggio ed il comportamento da tenersi durante lo svolgimento dei lavori, con la specifica del rispetto delle limitazioni poste in essere e dell' obbligo di attenersi alle indicazioni fornite dall' impresa esecutrice dei lavori.

#### 10) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTIE E DEI PARENTI DEGLI OSPITI

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Gli ospiti, i parenti ed i dipendenti non devono compiere azioni che possano danneggiare se stessi o creare incidenti.

Nel caso in cui gli operatori della ditta appaltatrice ravvisino situazioni simili devono riprendere chi ha variato le condizioni di sicurezza e segnalare l' accaduto ai responsabili sanitari di reparto, nonché ripristinare le condizioni di sicurezza, anche avvisando gli uffici preposti.

#### 11) EMERGENZA

L' impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura organizzativa per la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall'applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 s.m.i. oppure, diversamente, predisporre gli idonei accorgimenti nell'ambito del piano di sicurezza e di coordinamento o del proprio piano di sicurezza sostitutivo del PSC.

L' impresa dovrà fornire ad ASP ed esporre nell' atrio un recapito telefonico di reperibilità per le emergenze attivo h24.

E' necessario che l' impresa esecutrice dei lavori assicuri:

la segnaletica di sicurezza, le istruzioni per l'evacuazione, l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza (addetti all'emergenza), le modalità per la eventuale interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, ecc. ecc.

L'argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a rischio.

#### 12) RISCHIO BIOLOGICO

La definizione di agente biologico da art 267 comma a) del D.Lgs 81/08, risulta giustamente omnicomprensiva, classificando come agente biologico "qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni".

All'interno di questa definizione ricadono, quindi, tutti gli organismi, cellulari o meno (comma b) in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico; si parla dunque di

batteri, virus, funghi, e relative tossine; entità biologiche ubiquitariamente diffuse in qualsiasi ambiente lavorativo e non. Esistono diversi gradi ti patogenicità e di virulenza, correlati anche a diversi scenari espositivi e vie di trasmissione.

La classificazione di pericolosità degli agenti biologici tiene conto di tutte queste caratteristiche, mettendo in cima alla lista dei microorganismi più pericolosi, quelli con elevata virulenza (capacità di trasmettersi) associata ad elevata patogenicità (potenzialità di causare malattie una volta in contatto con l'organismo ospite). Risulta quindi evidente come una corretta valutazione del Rischio Biologico debba tenere conto sia della pericolosità intrinseca del microorganismo eventualmente presente, che della possibilità che questo venga in qualche modo trasmesso ai lavoratori.

Il rischio biologico è spesso di tipo ambientale e, quindi, trasversale, presente sia in attività lavorative in cui è "tradizionalmente" riconosciuta la presenza di agenti biologici (ambienti sanitari, laboratori di diagnosi e ricerca, settore dei rifiuti, allevamenti animali, ecc.), sia in ambienti come gli uffici, le scuole, i mezzi di trasporto, i centri estetici e sportivi, ecc., non esiste, pertanto, un ambiente di lavoro in cui tale rischio possa essere ignorato.

Gli agenti biologici vengono suddivisi in gruppi come riportato di seguito:

**Gruppo I**. Microrganismi che difficilmente causano malattie nell'uomo o negli animali e che possono costituire un rischio debole per il singolo individuo e la comunità.

**Gruppo II**. Agenti che possono causare malattie nell'uomo o negli animali. Essi tuttavia costituiscono un limitato rischio per la popolazione poiché sono di norma disponibili efficaci misure preventive. (es. HAV, B. pertussis, Cl. Tetani, S. Aureus, V. cholerae).

**Gruppo III**. Agenti che possono causare gravi malattie in soggetti umani e possono propagarsi nella comunità, ma sono disponibili trattamenti efficaci e misure preventive. (es. Brucelle, M. tuberculosis, Virus dell'Epatite B, Virus dell'Epatite C, Virus dell'AIDS.

**Gruppo IV**. Agenti che possono causare gravi malattie in soggetti umani e che normalmente si diffondono rapidamente da un individuo all'altro, direttamente o indirettamente. Non sono disponibili trattamenti efficaci né misure preventive. Sono da considerarsi un rischio elevato per l'individuo e la comunità. (es. VirusEbola, Virus Lassa, Virus della febbre emorragica di Crema Congo).

Nelle nostre sedi di lavoro il rischio maggiore è rappresentato dal genere *Clostridium*, che comprende bacilli <u>anaerobi</u> obbligati, <u>gram positivi</u>, in grado di formare <u>spore</u> se le condizioni ambientali sono avverse. Vale a dire se si trovano in un ambiente igienicamente non adatto, causato da scarsa igiene e pulizia. Condizioni che consentono il proliferare di questi agenti.

#### **ALLEGATO XLVI**

#### Elenco degli agenti biologici classificati

1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si

è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.

Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata, da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nel gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicita' per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.

Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

- 4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
- 5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.
- 6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (\*\*) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perche' normalmente non sono veicolati dall'aria.

Nel caso di particolari attivita' comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato **XLVII** ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato **XLVIII**, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.

- 7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.
- 8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori i quali hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti. Tali indicazioni sono:

A: possibili effetti allergici;

(Filobasidiella neoformans var. neoformans)

Cryptococcus neoformans var. gattii 2 A

(Filobasidiella bacillispora)

Emmonsia parva var. parva 2

Emmonsia parva var. crescens 2

Epidermophyton floccosum 2 A

Fonsecaea compacta 2

Fonsecaea pedrosoi 2

Histoplasma capsulatum var. capsulatum 3

(Ajellomyces capsulatum)

Histoplasma capsulatum duboisii 3

Madurella grisea 2

Madurella mycetomatis 2

Microsporum spp 2 A

Neotestudina rosatii 2

Paracoccidioides brasiliensis 3

Penicillium marneffei 2 A

Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii 2

Scedosporium prolificans (inflantum) 2

Sporothrix schenckii 2

Trichophyton rubrum 2

Trichophyton spp 2

Leishmania major 2

Leishmania spp 2

Loa Loa 2

Mansonella ozzardi 2

Mansonella perstans 2

Naegleria fowleri 3

Necator americanus 2

Onchocerca volvulus 2

Opisthorchis felineus 2

Opisthorchis spp 2

Paragonimus westermani 2

Plasmodium falciparum 3(\*\*)

Plasmodium spp (uomo & scimmia) 2

Sarcocystis suihominis 2

Schistosoma haematobium 2

Schistosoma intercalatum 2

Schistosoma japonicum 2

Schistosoma mansoni 2

Shistosoma mekongi 2

Strongyloides stercoralis 2

Strongyloides spp 2

Taenia saginata 2

Taenia solium 3(\*\*)

Toxocara canis 2

Toxoplasma gondii 2

Trichinella spiralis 2

Trichuris trichiura 2

Trypanosoma brucei brucei 2

Trypanosoma brucei gambiense 2

Trypanosoma brucei rhodesiense 3(\*\*)

Trypanosoma cruzi 3

Wuchereria bancrofti 2

**FUNGHI** 

#### Agente biologico Classificazione Rilievi

Aspergillus fumigatus 2 A

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3

Candida albicans 2 A

Candida tropicalis 2

Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, 3

Cladosporium bantianum o trichoides)

Coccidioides immitis 3 A

Cryptococcus neoformans var. neoformans 2 A

di applicare ne *i* laboratori il livello di contenimento 3(\*\*) ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.

#### **PARASSITI**

## Agente biologico Classificazione Rilievi

Acanthamoeba castellanii 2

Ancylostoma duodenale 2

Angiostrongylus cantonensis 2

Angiostrongylus costaricensis 2

Ascaris lumbricoides 2 A

Ascaris suum 2 A

Babesia divergens 2

Babesia microti 2

Balantidium coli 2

Brugia malayi 2

Brugia pahangi 2

Capillaria philippinensis 2

Capillaria spp 2

Clonorchis sinensis 2

Clonorchis viverrini 2

Cryptosporidium parvum 2

Cryptosporidium spp 2

Cyclospora cayetanensis 2

Dipetalonema streptocerca 2

Diphyllobothrium latum 2

Dracunculus medinensis 2

Echinococcus granulosus 3(\*\*)

Echinococcus multilocularis 3(\*\*)

Echinococcus vogeli 3(\*\*)

Entamoeba histolytica 2

Fasciola gigantica 2

Fasciola hepatica 2

Fasciolopsis buski 2

Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2

Hymenolepis diminuta 2

Hymenolepis nana 2

Leishmania brasiliensis 3(\*\*)

Leishmania donovani 3(\*\*)

Leishmania aethiopica 2

Leishmania mexicana 2

Leishmania peruviana 2

Leishmania tropica 2

Virus della rabbia 3(\*\*) V

Virus della stomatite vescicolosa 2

Togaviridae:

Alfavirus:

Encefalomielite equina dell'America dell'est 3 V

Virus **Bebaru** 2

Virus Chikungunya 3(\*\*)

Virus Everglades 3(\*\*)

Virus Mayaro 3

Virus Mucambo 3(\*\*)

Virus Ndumu 3

Virus O'nyong-nyong 2

Virus del fiume Ross 2

Virus della foresta di Semliki 2

Virus Sindbis 2

Virus Tonate 3(\*\*)

Encefalomielite equina del Venezuela 3 V

Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest 3 V

Altri alfavirus noti 2

Rubivirus (rubella) 2 V

Toroviridae: 2

Virus non classificati:

Virus dell'epatite non ancora identificati 3(\*\*) D

Morbillivirus equino 4

Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i):

Morbo di Creutzfeldt-Jakob 3(\*\*) D(d)

Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob 3(\*\*) D(d)

Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE 3(\*\*) D(d)

degli animali a queste associato

Sindrome di Gerstmann-Stráussler-Scheinker 3(\*\*) D(d)

Kuru 3(\*\*) D(d)

Note

a) Tick-borne encefalitis.

b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i

lavoratori non affetti dal virus dell'apatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).

c) Soltanto per i tipi A e B.

- d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.
- e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia",
- f) Variante dei "Cowpox"
- g) Variante di "Vaccinia".
- h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione **a** tale retrovirus.
- i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia Herpes simplex virus tipi 1 e 2 2

Herpesvirus varicella-zoster 2

Virus Herpes dell'uomo tipo 7 2

Virus Herpes dell'uomo tipo 8 2 D

Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) 2

Orthomyxoviridae:

Virus Influenzale tipi A, B e C 2 V(c)

Orthomyxoviridae trasmesse delle zecche: Virus 2

Dhori e Thogoto

Papovaviridae:

Virus BK e JC 2 D(d)

Papillomavirus dell'uomo 2 D(d)

Paramyxoviridae:

Virus del morbillo 2 V

Virus della parotite 2 V

Virus della malattia di Newcastle 2

Virus parainfluenzali tipi 1-4 2

Virus respiratorio sinciziale 2

Parvoviridae:

Parvovirus dell'uomo (B 19) 2

Picornaviridae:

Virus della congiuntivite emorragica (AHC) 2

Virus Coxackie 2

Virus Echo 2

Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo 72) 2 V

Virus della poliomelite 2 V

Rhinovirus 2

Poxviridae:

Buffalopox virus (e) 2

Cowpox virus 2

Elephantpox virus (f) 2

Virus del nodulo dei mungitori 2

Molluscum contagiosum virus 2

Monkeypox virus 3 V

Orf virus 2

Rabbitpox virus (g) 2

Vaccinia virus 2

Variola (mayor & minor) virus 4 V

Whitepox virus (variola virus) 4 V

Yatapox virus (Tana & Yaba) 2

Reoviridae:

Coltivirus 2

Rotavirus umano 2

Orbivirus 2

Reovirus 2

Retroviridae:

Virus della sindrome di immunodeficienza umana 3(\*\*) D

(AIDS)

Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 3(\*\*) D

SIV (h) 3(\*\*)

Rhabdoviridae:

Belgrado (noto anche come Dobrava) 3

Seoul-Virus 3

Sin Nombre (ex Muerto Canyon) 3

Puumala-Virus 2

Prospect Hill-Virus 2

Altri Hantavirus 2

Nairovirus:

Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo 4

Virus Hazara 2

Phlebovirus:

Febbre della Valle del Rift 3 V

Febbre da Flebotomi 2

Virus Toscana 2

Altri bunyavirus noti come patogeni 2

Caliciviridae:

Virus dell'epatite E 3(\*\*)

Norwalk-Virus 2

Altri Caliciviridae 2

Coronaviridae 2

Filoviridae:

Virus Ebola 4

Virus di Marburg 4

Flaviviridae:

Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) 3

Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale 3(\*\*) V

Absettarov 3

Hanzalova 3

Hypr 3

Kumlinge 3

Virus della dengue tipi 1-4 3

Virus dell'epatite C 3(\*\*) D

Virus dell'epatite G 3(\*\*) D

Encefalite B giapponese 3 V

Foresta di Kyasanur 3 V

Louping ill 3(\*\*)

Omsk (a) 3 V

Powassan 3

Rocio 3

Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V

Encefalite di St. Louis 3

Virus Wesselsbron 3(\*\*)

Virus della Valle del Nilo 3

Febbre gialla 3 V

Altri flavivirus noti per essere patogeni 2

Hepadnaviridae:

Virus dell'epatite B 3(\*\*) V,D

Virus dell'epatite D (Delta) (b) 3(\*\*) V,D

Herpesviridae:

Cytomegalovirus 2

Virus d'Epstein-Barr 2

Herpesvirus simiae (B virus) 3

Streptobacillus moniliformis 2

Streptococcus pneumoniae 2

Streptocoocus pyogenes 2

Streptococcus spp 2

Streptococcus suis 2

Treponema carateum 2

Treponema pallidum 2

Treponema pertenue 2

Treponema spp 2

Vibrio cholerae (incluso El Tor) 2

Vibrio parahaemolyticus 2

Vibrio spp 2

Yersinia enterocolitica 2

Yersinia pestis 3 V

Yersinia pseudotuberculosis 2

Yersinia spp 2

#### **VIRUS**

\_\_\_\_\_

#### Agente biologico Classificazione Rilievi

Adenoviridae 2

Arenaviridae:

LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):

Virus Lassa 4

Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi 3

neurotropi)

Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) 2

Virus Mopeia 2

Altri LCM-Lassa Virus complex 2

Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):

Virus Guanarito 4

Virus Junin 4

Virus Sabia 4

Virus Machupo 4

Virus Flexal 3

Altri Virus del Complesso Tacaribe 2

Astroviridae 2

Bunyaviridae:

Bhanja 2

Virus Bunyamwera 2

Germiston 2

Virus Oropouche 3

Virus dell'encefalite Californiana 2

Hantavirus:

Hantaan (febbre emorragica coreana) 3

Mycobacterium simiae 2

Mycobacterium szulgai 2

Mycobacterium tuberculosis 3 V

Mycobacterium ulcerans 3 (\*\*)

Mycobacterium xenopi 2

Mycoplasma caviae 2

Mycoplasma hominis 2

Mycoplasma pneumoniae 2

Neisseria gonorrhoeae 2

Neisseria meningitidis 2 V

Nocardia asteroides 2

Nocardia brasiliensis 2

Nocardia farcinica 2

Nocardia nova 2

Nocardia otitidiscaviarum 2

Pasteurella multocida 2

Pasteurella spp 2

Peptostreptococcus anaerobius 2

Plesiomonas shigelloides 2

Porphyromonas spp 2

Prevotella spp 2

Proteus mirabilis 2

Proteus penneri 2

Proteus vulgaris 2

Providencia alcalifaciens 2

Providencia rettgeri 2

Providencia spp 2

Pseudomonas aeruginosa 2

Rhodococcus equi 2

Rickettsia akari 3(\*\*)

Rickettsia canada 3(\*\*)

Rickettsia conorii 3

Rickettsia montana 3(\*\*)

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3

Rickettsia prowazekii 3

Rickettsia rickettsii 3

Rickettsia tsutsugamushi 3

Rickettsia spp 2

Salmonella arizonae 2

Salmonella enteritidis 2

Salmonella typhimurium 2

Salmonella paratyphi A, B, C 2 V

Salmonella typhi 3(\*\*) V

Salmonella (altre varietà sierologiche) 2

Serpulina spp 2

Shigella boydii 2

Shigella dysenteriae (Tipo 1) 3(\*\*) T

Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1 2

Shigella flexneri 2

Shigella sonnei 2

Staphylococcus aureus 2

Clostridium botulinum 2 T

Clostridium perfringens 2

Clostridium tetani 2 T,V

Clostridium spp. 2

Corynebacterium diphtheriae 2 T,V

Corynebacterium minutissimum 2

Corynebacterium pseudotuberculosis 2

Corynebacterium spp 2

Coxiella burnetii 3

Edwardsiella tarda 2

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2

Ehrlichia spp 2

Eikenella corrodens 2

Enterobacter aerogenes/cloacae 2

Enterobacter spp 2

Enterococcus spp 2

Erysipelothrix rhusiopathiae 2

Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni) 2

Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7 3(\*\*) T

oppure O103)

Flavobacterium meningosepticum 2

Fluoribacter bozemanii (Legionella) 2

Francisella tularensia (Tipo A) 3

Francisella tularensis (Tipo B) 2

Fusobacterium necrophorum 2

Gardnerella vaginalis 2

Haemophilus ducreyi 2

Haemophilus influenzae 2 V

Haemophilus spp 2

Helicobacter pylori 2

Klebsiella oxytoca 2

Klebsiella pneumoniae 2

Klebsiella spp 2

Legionella pneumophila 2

Legionella spp 2

Leptospira interrogans (tutti i sierotipi) 2

Listeria monocytogenes 2

Listeria ivanovii 2

Morganella morganii 2

Mycobacterium africanum 3 V

Mycobacterium avium/intracellulare 2

Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG) 3 V

Mycobacterium chelonae 2

Mycobacterium fortuitum 2

Mycobacterium kansasii 2

Mycobacterium leprae 3

Mycobacterium malmoense 2

Mycobacterium marinum 2

Mycobacterium microti 3 (\*\*)

Mycobacterium paratuberculosis 2

Mycobacterium scrofulaceum 2

D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti dove essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;

T: produzione di tossine;

V: vaccino efficace disponibile,

#### **BATTERI**

#### e organismi simili

NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione « spp » si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.

### Agente biologico Classificazione Rilievi

Actinobacillus actinomycetemcomitans 2

Actinomadura madurae 2

Actinomadura pelletieri 2

Actinomyces gereneseriae 2

Actinomyces israelli 2

Actinomyces pyogenes 2

Actinomyces spp 2

Arcanobacterium haemolyticum 2

(Corynebacterium haemolyticum)

Bacillus anthracis 3

Bacteroides fragilis 2

Bartonella bacilliformis 2

Bartonella (Rochalimea) spp 2

Bartonella quintana (Rochalimea quintana) 2

Bordetella bronchiseptica 2

Bordetella parapertussis 2

Bordetella pertussis 2 V

Borrelia burgdorferi 2 Borrelia duttonii 2

Borrelia recurrentis 2

Borrelia spp 2

Brucella abortus 3

Brucella canis 3

Brucella melitensis 3

Brucella suis 3

Burkholderia mallei (pseudomonas mallei) 3

Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei) 3

Campylobacter fetus 2

Campylobacter jejuni 2

Campylobacter spp 2

Cardiobacterium hominis 2

Chlamydia pneumoniae 2

Chlamydia trachomatis 2

Chlamydia psittaci (ceppi aviari) 3

Chlamydia psittaci (ceppi non aviari) 2

#### ALLEGATO XLVII

Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento

Nota preliminare: Le misure contenute in questo Allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui

trattasi.	B. Livelli di con	tenimento	
A. Misure di contenimento	2. Livelii di coli	3	4
	No	Raccomandato	Si
qualsiasi altra attività nello stesso edificio			03.5
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile	NO	SI, sull'aria estratta	SI, sull'aria immessa e su quella estratta
3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate	Raccomandato	Si	Si attraverso una camera di compensazione
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione	No	Raccomandato	Si
5. Specifiche procedure di disinfezione	Si	Si	Si
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica	No	Raccomandato	Si
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti	Raccomandato	Si	Si
8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura	Si, per il banco di lavoro	Si, per il banco di lavoro e il pavimento	l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto
<ol> <li>Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti</li> </ol>	Raccomandato	Si	Si
10. Deposito sicuro per agenti biologici	Si	Si	Si, deposito
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti	Raccomandato	1	
12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria	No	Raccomandato	Si
13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori	Ove opportuno	Si, quando l'infezione è veicolata dall'aria	Si
14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse degli animali	Raccomandato	0.500.000.000.000	Si, sul posto
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti	Si	Si	Sì, co sterilizzazione
16. Trattamento delle acque reflue	No	Facoltativo	Facoltativo

,	·
Il Delegato alla Sicurezza / Committente:	Impresa Esecutrice

# SCHEDA RILEVAZIONE DATI PER L'ACQUISIZIONE DEL D.U.R.C. TRAMITE

# www.sportellounicoprevidenziale.it

Riferimenti:	
I.N.A.I.L. I.N.P.S.	Circolare n° 22 del 24 marzo 2011 Circolare n° 59 del 28 marzo 2011
DENOMINA	ZIONE E RAGIONE SOCIALE
CODICE FIS	SCALE
PARTITA IV	A
SEDE LEGA	<u>LE</u> (Via/Piazza e n° civico)
CAP	LOCALITA' E PROVINCIA
TELEFONO	FAX
E-MAIL	P.E.C.
SEDE OPER	RATIVA (se diversa dalla sede legale)
(Via/Piazza	e n° civico)
CAP	LOCALITA' E PROVINCIA
TELEFONO	FAX
RECAPITO (	CORRISPONDENZA (se diversa dalla sede legale)
(Via/Piazza	e n° civico)
CAP	LOCALITA' E PROVINCIA
TELEFONO	FAX
ISCRITTA P	RESSOLA CICLA A DI

N° DI ISCRIZIONE
CODICE ATTIVITA'
INAIL (indicare codice impresa, sede competente e relative PAT riferite alla coper-
tura dello specifico rischio)
INPS - (Indicare matricola aziendale riferita all'attività svolta o da svolgere e la sede
competente)
DIMENSIONE AZIENDALE (Numero dei dipendenti)
□ Da1a5
□ Da 6 a 15
□ Da 16 a 50
□ Da 51 a 100
□ Oltre 100
C.C.N.L. APPLICATO AI DIPENDENTI
Luogo, data
Firma del Legale Rappresentante
e timbro della Ditta

#### MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (¹). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (²) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [....]

#### INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente (³)	Risposta:
Nome: Codice fiscale	Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia 02030350181
Di quale appalto si tratta?	Gara a procedura aperta per l'appalto a corpo dei servizi di Pulizia, Igiene Ambientale, logistico, Derattizzazione/Disinfestazione, Manutenzione del verde e piccole manutenzioni a favore della A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ( <sup>4</sup> ):	Gara a procedura aperta per l'appalto a corpo dei servizi di Pulizia, Igiene Ambientale, logistico, Derattizzazione/Disinfestazione, Manutenzione del verde e piccole manutenzioni a favore della A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):	[]
CIG	8536811F48 <sub>]</sub>
CUP (ove previsto)	[]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[1]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

<sup>(1)</sup> I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici. dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

<sup>(5)</sup> Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente

#### Parte II: Informazioni sull'operatore economico

#### A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	
Partita IVA, se applicabile:	
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[]
Indirizzo postale:	[]
Persone di contatto ( <sup>6</sup> ):	[]
Telefono:	[]
PEC o e-mail:	[]
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( $^7$ )?	[] Si [] No
Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, u "impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?	
In caso affermativo,	
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?	[]
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	0
	[]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprendito fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organist accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?	
In caso affermativo:	[] Sì [] No [] Non applicabile
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ov pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabil e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.	
<ul> <li>a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione</li> </ul>	a) []
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):	e,

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Queste informazioni sono incineste unicamente a ini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Cfr. il punto III. 1.5 del bando di gara.

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	c) []
In caso di risposta negativa alla lettera d):	d)[]Si[]No
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso	
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:	
e) L'operatore economico potrà fornire un <b>certificato</b> per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?	e)[]Sì[]No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)
	[][]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)? ovvero,	[] Sì [] No
è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali	[] Sì [] No
In caso affermativo:	
a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)	a) []
b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][][]
c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:	c) []
d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	d)[]Sì[]No
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del C SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C del	possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE dis	tinto.
In caso affermativo:	
<ul> <li>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):</li> </ul>	a): []
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:	b): []
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	c): []
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	d): []

 $<sup>^{(11)}</sup>$  Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

Lotti		Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economic presentare un'offerta:	o intende	[ ]
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTA	NTI DELL'OPE	ERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.		
Eventuali rappresentanti:	Risposta:	
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[];	
Posizione/Titolo ad agire:	[]	
Indirizzo postale:	[]	
Telefono:	[]	
E-mail:	[]	
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[]	
C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)		
Affidamento:	Risposta:	
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[ ]Sì [ ]No	
In caso affermativo:		
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[]	
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[]	
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appatti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.		
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)		
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richiest	e dall'amministra	zione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).
Subappaltatore:	Risposta:	
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Sì[]No	
In caso affermativo:		
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[	] [

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

[.....]

www.DGUE.it 4

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

#### PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

#### A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

- Partecipazione a un'organizzazione criminale (12)
- 2. Corruzione(13)
- 3. Frode(14);
- 4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);
- 5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);
- 6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

#### CODICE

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[] Sì [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [
In caso affermativo, indicare (19):	
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,	a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ]
b) dati identificativi delle persone condannate [];	b) []
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	c) durata del periodo d'esclusione [], lettera comma 1, articolo 80 [ ],
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione <sup>20</sup> (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	[]Sì[]No
In caso affermativo, indicare:	

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,

pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione

aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

(14) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

(15) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo

quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Ripetere tante volte quanto necessario. Ripetere tante volte quanto necessario.

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	[] Si [] No
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	[] Sì [] No
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	[] Sì [] No
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	[] Sì [] No
4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[] Sì [] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[]

#### B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[]Si[]No	
In caso negativo, indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) []	a) []
b) Di quale importo si tratta	b) []	b) []
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
Mediante una <b>decisione</b> giudiziaria o amministrativa:	c1)[]Sì[]No	c1) [] Sì [] No
Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [] Sì [] No	- []Sì[]No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- []	-[]
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:	-[]	-[]
2) In altro modo? Specificare:	c2) []	c2) []
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi	d) [ ] Sì [ ] No	d) [] Sì [] No
eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: []	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: []
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organis preciso della documentazione)( <sup>21</sup>	

<sup>(21)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

r 11 11 1
[]

#### C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di	[]Sì[]No
diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?	
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	[]Sì[]No
In caso affermativo, indicare:	
L'operatore economico     ha risarcito interamente il danno?     si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	[]Si[]No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o	[]Si[]No
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[]Sì[]No
	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:	
a) fallimento	[] Si [] No
In caso affermativo:	[]Si[]No
il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a	In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. <i>a</i> ) del Codice) ?	[] []
<ul> <li>la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</li> </ul>	[] Sì [] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria []
b) liquidazione coatta	[]SI[]No
c) concordato preventivo	[]Sì[]No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	[]Si[]No
In caso di risposta affermativa alla lettera d):  – è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?	[] Si [] No
la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore	[]Si[]No
economico?	In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

L'operatore economico si è reso colpevole di <b>gravi illeciti professionali</b> ( <sup>24</sup> ) di cui all'art. 80 comma 5 lett. <i>c</i> ) del Codice?	[]Sì[]No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	[]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?	[]S1[]No
In caso affermativo, indicare:	
1) L'operatore economico:     - ha risarcito interamente il danno?     - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	[]Si[]No []Si[]No
i'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o	[]Sì[]No
reati?	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. <i>d</i> ) del Codice)?	[]S1[]No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	[]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?	[]Si[]No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[]
L'operatore economico può confermare di:	
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,	[]S1[]No
b) non avere occultato tali informazioni?	[]Si[]No

# D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle	[] Si [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
 Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	[][](26)
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);	[] Sì [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [
è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);	[] Sì [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?	[] Sì [] No
In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:	[][]
- la violazione è stata rimossa ?	[]Sì[]No
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);	[] Sì [] No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
	Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:
	(numero dipendenti e/o altro ) [][]
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?	[] Sì [] No
In caso affermativo:	TIO TIN
- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?	[] Si [] No
- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?	[] Sì [] No
novembre 1901, ii. 009 (articolo 00, comina 3, lettera i) ?	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	[]Sì[]No
7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art.	[]Sì[]No

<sup>(26)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?

#### Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione  $\alpha$  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

#### CL: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  $\alpha$  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	[] Si [] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta	
Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)	[]	
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):	
	[][]	
Per gli appalti di servizi:  È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [] [] Sì [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]	

<sup>(27)</sup> Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

#### B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
Il <b>fatturato annuo</b> ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:	esercizio: 2017 fatturato: [] [] valuta esercizio: 2018 fatturato: [] [] valuta esercizio: 2019 fatturato: [] [] valuta
e/o,	(numero di esercizi, fatturato medio): [], [] valuta
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):	
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [][]
2a) Il <b>fatturato</b> annuo ("specifico") dell'operatore economico <b>nel settore di attività oggetto dell'appalto</b> e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:	esercizio: 2017 fatturato: [] []valuta esercizio: 2018 fatturato: [] []valuta esercizio: 2019 fatturato: [] []valuta
e/o,	
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29):	(numero di esercizi, fatturato medio): [], [] [] valuta
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [][]
Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[]
4) Per quanto riguarda gli <b>indici finanziari</b> (30) specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e valore) [], [] (32) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]
5) L'importo assicurato dalla <b>copertura contro i rischi professional</b> i è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera <i>c</i> ) del Codice):	[] [] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	preciso della documentazione): [][
Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[]
	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. Ad esempio, rapporto tra attività e passività. Ad esempio, rapporto tra attività e passività. Ripetere tante volte quanto necessario.

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:		Se la documentazione pertinente <b>eventualmente</b> specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[]
--	--	---	----

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali		Risposta:				
1a) Unicamente per gli <b>appalti pubblici di lavori</b> , durante il periodo di riferimento( <sup>33</sup> ) l'operatore economico <b>ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato</b> :		Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [] Lavori: []				
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:		(indirizzo web, autor preciso della docum	nentazione):	no di emana	azione, riferimento	0
1b)	Unicamente per gli <b>appalti pubblici di forniture e di</b> servizi:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): []				
	Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo				<u> </u>	1
	specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i	Descrizione	importi	date	destinatari	
	destinatari, pubblici o privati( <sup>34</sup> ):					
2)	Può disporre dei seguenti <b>tecnici o organismi tecnici</b> ( <sup>35</sup> ), citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:	[]				
	Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[]				
3) l	Jtilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[]				
4) P	otrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[]				
5)	Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:					
	L'operatore economico <b>consentirà</b> l'esecuzione di <b>verifiche</b> ( <sup>36</sup> ) delle sue capacità di <b>produzione</b> o <b>strutture tecniche</b> e, se necessario, degli <b>strumenti di studio e di ricerca</b> di cui egli dispone, nonché delle <b>misure adottate per garantire la qualità</b> ?	[]Si[]No				
6)	Indicare i <b>titoli di studio e professionali</b> di cui sono in possesso:					
a)	lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,	a) []				

<sup>(33)</sup> Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

(34) In altri termini, occorre indicare <u>tutti</u> i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

	e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	
b)	i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	b) []
7)	L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti <b>misure di gestione ambientale</b> :	[]
8)	L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: 2017,[], 2018,[], 2019,[], Anno, numero di dirigenti 2017 [], 2018,[], 2018,[]
9)	Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[]
10)	L'operatore economico intende eventualmente subappaltare(37) la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[]
11)	Per gli <i>appalti pubblici di forniture</i> :	
	L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;	[]Si[]No
	se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.	[]Sì[]No
Se la indic	a documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, are:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
40)	Describerance (discribition of formations)	[]
12)	Per gli appalti pubblici di forniture:  L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?  In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:	[] Sì [] No
Se la indic	a documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, are:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]
prof	Per quanto riguarda gli <b>eventuali altri requisiti tecnici e 'essionali</b> specificati nell'avviso o bando pertinente o nei umenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[]
nell'a	a documentazione pertinente <b>eventualmente</b> specificata avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è onibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

<sup>(37)</sup> Si noti che se l'operatore economico <u>ha</u> deciso di subappaltare una quota dell'appalto <u>e</u> fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

l n n i

#### D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:	
L'operatore economico potrà presentare <b>certificati</b> rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate <b>norme di garanzia della qualità</b> , compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?	[]Si[]No	
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:	[] []	
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):	
	[][]	
L'operatore economico potrà presentare <b>certificati</b> rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati <b>sistemi o norme di gestione ambientale</b> ?	[]Sì[]No	
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:	[]	
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):	
	[][]	

#### Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

#### L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di <b>soddisfare</b> i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	[] Sì [] No ( <sup>39</sup> )
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][][.40)

#### Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e	, se richiesto o necessar	io, firma/firme:	[	]
---------------	---------------------------	------------------	---	---

<sup>&</sup>lt;sup>38)</sup> Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

<sup>(39)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.
(40) Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>(41)</sup> A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

<sup>(42)</sup> In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.